

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 18007 di rep.

N. 9818 di racc.

**Verbale di Assemblea straordinaria e ordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 23 (ventitré)

del mese di dicembre.

In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabio Cerchiai - della società per azioni quotata denominata:

"BPER Banca S.p.A."

in forma abbreviata **"BPER Banca"**

con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale di euro 2.121.637.109,40 (duemiliardi centoventunomilioni seicentotrentasettemila centonove virgola quaranta) (i.v.) suddiviso in n. 1.421.624.324 (unmiliardo quattroccentoventunomilioni seicentoventiquattromila trecentoventiquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena: 01153230360, iscritta al R.E.A. di Modena al n. 222528 (la **"Società"** o **"BPER"** o l'**"Emittente"** o la **"Società Beneficiaria"** o la **"Beneficiaria"**), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'Assemblea della predetta Società, regolarmente convocata e tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, via Mike Bongiorno n. 13 (luogo di convocazione dell'assemblea), in data

19 (diciannove) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho personalmente assistito, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua predetta veste, ai sensi di statuto, Fabio Cerchiai, il quale, alle ore 9,30, presente fisicamente in Milano, via Mike Bongiorno n. 13, dichiara aperta la riunione e, incaricato me notaio della redazione del verbale, con il consenso dell'assemblea, anche per la parte ordinaria dell'ordine del giorno, rende le comunicazioni qui di seguito riportate:

- l'odierna Assemblea è stata convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 19 dicembre 2024, con avviso pubblicato in data 8 novembre 2024 con le modalità previste dalla normativa vigente. In data 9 novembre, l'estratto dell'avviso è stato altresì pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento al-

la presente Assemblea, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, e l'esercizio del voto da parte degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e cioè per il tramite di Computershare S.p.A., nella persona di Alberto Elia;

- in considerazione di quanto precede, i titolari del diritto di voto hanno potuto conferire delega a quest'ultimo, alternativamente, ai sensi dell'articolo 135-novies o dell'art. 135-undecies del TUF, indicando le proprie istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 135-decies del TUF, il conferimento di delega a un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto, e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante è chiamato a votare per conto del socio;

- nel caso di specie, come espressamente indicato nei moduli per il conferimento delle deleghe a Computershare messi a disposizione degli aventi diritto, la stessa Computershare ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse rilevanti ai sensi del citato art. 135-decies, precisando tuttavia che, nel caso in cui si dovessero verificare circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute;

- come indicato nell'avviso di convocazione, non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto a distanza e/o per corrispondenza;

- sono presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso medesimo Presidente, l'Amministratore Delegato Gianni Franco Giacomino Papa;

- per il Collegio Sindacale, il Presidente Angelo Mario Giudici e il Sindaco Effettivo Patrizia Tettamanzi, mentre risulta assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo Michele Rutigliano;

- il *Chief General Counsel* e Segretario del Consiglio di Amministrazione, Paolo Mazza, la Responsabile del Servizio *Corporate & Regulatory Affairs*, Irene Bui, e la Responsabile dell'Ufficio *Governance*, Consulenza Societaria e *Market Abuse*, Eleonora Anselmi, che, a norma del regolamento assembleare, coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle relative attività;

- il Rappresentante Designato Computershare, in persona di Alberto Elia;

- sono inoltre presenti, mediante collegamento audio-video che ne garantisce l'identificazione, per il Consiglio di Am-

ministrazione, i Consiglieri Stefano Ragone e Fulvio Solari;

- assistono inoltre all'Assemblea, nella sala assembleare o da postazioni adiacenti alla sala assembleare medesima mediante collegamento audio-video, altri dipendenti della Società e/o altri soggetti la cui presenza è ritenuta necessaria o utile ai fini dello svolgimento dell'odierna Assemblea;
- i lavori dell'odierna Assemblea sono oggetto di registrazione audio e video, ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;
- stante le modalità di esercizio del voto, non è stata ritenuta necessaria la presenza degli scrutatori;
- l'informativa privacy relativa alla presente Assemblea è stata messa a disposizione sul sito *internet* della Società, nella sezione dedicata all'odierna Assemblea;
- lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, dal Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea dei soci del 14 aprile 2018, a disposizione sul sito *internet* della Banca, nella sezione *Governance/Documenti di governance*;
- l'attuale capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a euro 2.121.637.109,40 (duemiliardi centoventunomilioni seicentotrentasettemila centonove virgola quaranta) (i.v.) suddiviso in n. 1.421.624.324 (unmiliardo quattrocentoventunomilioni seicentoventiquattromila trecentoventiquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso
- alla data odierna, la Società detiene n. 6.112.499 (seimilioni centododicimila quattrocentonovantanove) azioni proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, le quali vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2368, comma 3 del codice civile;
- secondo quanto attestato da Computershare, sulla base delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF, sono rappresentati in Assemblea ordinaria, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, n. 1.346 (milletrecentoquarantasei) aventi diritto, titolari del diritto di voto per n. 880.009.883 (ottocentottantamilioninovemila ottocentottantatre) azioni ordinarie BPER, pari al 61,901715% del capitale sociale;
- l'elenco dei soggetti legittimati intervenuti alla presente Assemblea sarà allegato al verbale, con indicazione delle azioni per cui è stata effettuata la comunicazione ex art. 83-sexies del TUF, nonché dell'elenco contenente i dati riferiti ai voti espressi sui diversi argomenti all'ordine del giorno, con specifica indicazione dei nominativi e del numero di azioni di titolarità degli aventi diritto intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato;

- sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni pervenute alla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle ulteriori informazioni a disposizione della Società, risultano detenere, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni al capitale sociale superiori al 3% (tre per cento) i seguenti soggetti:

-- Unipol Gruppo S.p.A., che detiene complessivamente una partecipazione pari al 19,854% (diciannove virgola ottocento-cinquantiquattro per cento) del capitale sociale, di cui il 9,321% (nove virgola trecentoventuno per cento) tramite UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

-- Fondazione di Sardegna, che detiene una partecipazione pari al 10,218% (dieci virgola duecentodiciotto per cento) del capitale sociale;

- JPMorgan Chase & Co., che detiene, per il tramite di sue controllate, una partecipazione con diritto di voto pari al 5,067% (cinque virgola zero sessantasette per cento) del capitale sociale (partecipazione complessiva pari al 5,735%);

- BlackRock, Inc., che detiene, per il tramite di sue controllate, una partecipazione con diritto di voto pari al 4,339% (quattro virgola trecentotrentanove per cento) del capitale sociale (partecipazione complessiva pari al 4,390%;

- il Rappresentante Designato conferma che non sono state conferite deleghe o subdeleghe relative a ulteriori partecipazioni rilevanti al capitale sociale (superiori al 3%);

- per quanto noto alla Società, non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF;

- coloro che detengono partecipazioni rilevanti in banche devono possedere specifici requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 25 del TUB e del Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n.144 del 18 marzo 1998;

- ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto, anche di concerto con altri, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale sociale di una banca pari o superiore a talune soglie di capitale, ovvero quando comporti l'esercizio del controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa, è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte delle competenti Autorità di Vigilanza;

- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione alla partecipazione nel capitale sociale delle banche o la mancanza dei predetti requisiti, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comporta, tra l'altro, l'esclusione del diritto di voto;

- gli obblighi di comunicazione previsti dal citato art. 120 del TUF si applicano anche in caso di partecipazioni in strumenti finanziari diversi dalle azioni e di partecipazioni aggregate, come stabilito nel Regolamento Emittenti Consob;

- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUF, i soci devono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Il Presidente ricorda quindi che, ai sensi delle disposizioni normative e statutarie vigenti, l'odierna Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, qualunque sia la quota di capitale sociale rappresentata in Assemblea e delibera a maggioranza assoluta.

Alla luce di tutto quanto precede, il Presidente dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita in sede ordinaria, a norma del combinato disposto degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, nonché dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

In relazione a quanto precede, il Presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è stata pubblicata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

- entro il termine normativamente previsto e indicato nell'avviso di convocazione:

(i) è pervenuta una candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, che verrà illustrata nel prosieguo della trattazione del presente punto all'ordine del giorno;

(ii) non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno o proposte di delibera da parte di azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF;

(iii) non sono pervenute alla società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF;

(iv) non sono pervenute alla società domande ante Assemblea presentate ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Prima di procedere con la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente comunica che, considerato che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avviene esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, nel momento in cui sarà posta in votazione la proposta di delibera sul punto all'ordine del giorno, verrà chiesto a Computershare di consegnare al Presidente medesimo un documento riportante i voti espressi dagli aventi diritto.

I risultati delle votazioni saranno dichiarati in Assemblea e riportati a verbale.

Il Rappresentante Designato, ai sensi della normativa vigente e della comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020, è tenuto a garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Passando alla trattazione del primo ed unico argomento di parte ordinaria posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la Relazione Illustrativa del Consiglio di amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel rinviare ai contenuti di detta relazione, il Presidente rammenta che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale della Società, da attuarsi mediante la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda infatti che il Presidente del Collegio Sindacale Angelo Mario Giudici - che era stato eletto dall'Assemblea dei soci del 19 aprile 2024 e il cui nominativo era stato tratto dalla Lista n. 2, depositata da Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol Gruppo") e risultata seconda per numero di voti - ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi di ordine strettamente personale, con efficacia dalla nomina del relativo sostituto da parte dell'Assemblea dei Soci e comunque, al più tardi, dal 1° gennaio 2025.

Il Presidente rammenta che, a norma dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, qualora - come nel caso di specie - si debba provvedere alla sostituzione in Assemblea di un Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendo il candidato, ove possibile, fra quelli non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire (i.e., nel caso di specie, dalla lista n. 2 presentata da Unipol Gruppo) i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale (i.e. entro il venticinquesimo giorno precedente alla data dell'Assemblea), abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Tanto premesso, Il Presidente fa presente che, entro il termine indicato dall'art. 33, comma 5, dello Statuto sociale, è pervenuta alla Banca la dichiarazione con la quale la Dott.ssa Silvia Bocci - candidata e non risultata eletta nell'ambito della lista risultata seconda per numero di voti depositata da Unipol Gruppo S.p.A. al fine del rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca del 19 aprile 2024, dalla quale era stato tratto il Presidente del Collegio

Sindacale dimissionario Angelo Mario Giudici - ha confermato la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di BPER Banca S.p.A., dichiarando altresì di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente, nonché di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto sociale della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale. La medesima candidata ha altresì fornito un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La predetta candidatura - continua il Presidente - è stata pubblicata dalla Società sul proprio sito istituzionale in data 19 novembre 2024, unitamente: (i) alla dichiarazione con la quale la candidata ha confermato la propria candidatura, dichiarando l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e attestando l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti per la carica, (ii) al *curriculum vitae* della candidata, nonché (iii) a un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il Presidente, infine, precisa che non sono pervenute alla Società ulteriori candidature ai sensi dell'art. 33, comma 5, dello Statuto sociale.

Alla luce di tutto quanto precede, constatato che, nel termine indicato nell'avviso di convocazione, non sono state formulate domande ante assemblea sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e che non risultano altre domande o richieste di intervento, il Presidente sottopone all'assemblea l'unica proposta di candidatura pervenuta al riguardo, e propone la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale della Dott.ssa Silvia Bocci, nata a Prato (PO) il 28 aprile 1967, codice fiscale BCCSLV67D68G999F.

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito delle votazioni, consegnando apposito documento riepilogativo.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 879.051.392 azioni pari al 99,891087% delle azioni rappresentate;
- contrari n. 939.177 azioni pari allo 0,106723% delle azioni rappresentate;
- astenuti n. 19.264 azioni pari allo 0,002189% delle azioni rappresentate;
- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo ed unico punto di parte ordinaria posto all'ordine del

giorno e comunica che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza dei presenti, e dichiara che la Dott.ssa Silvia Bocci è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente precisa che, a norma di legge, la nuova Presidente del Collegio Sindacale scadrà insieme agli altri Sindaci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 e che alla stessa spetterà il compenso annuo stabilito per la carica di Presidente del Collegio Sindacale dall'Assemblea del 19 aprile 2024.

Il Presidente, quindi, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e della Banca in generale, esprime un sentito ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale Giudici per il lavoro svolto con dedizione nel corso di questi mesi, esprimendo inoltre alla Presidente del Collegio Sindacale Silvia Bocci le congratulazioni sue e di tutto il Consiglio di Amministrazione per questo nuovo incarico.

Terminata la trattazione del primo ed unico punto di parte ordinaria alle ore 9,50, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile e dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita, in sede straordinaria, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Secondo quanto attestato da Computershare, sulla base delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF, sono rappresentati in Assemblea straordinaria, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, n. 1.346 (milletrecentoquarantasei) aventi diritto, titolari del diritto di voto per n. 880.009.883 (ottocentottantamilionini novemila ottocentottantatre) azioni ordinarie BPER, pari al 61,901715% del capitale sociale.

Alla luce di tutto quanto esposto e rilevato in precedenza, il Presidente, alle ore 9,51, dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita in sede straordinaria, a norma del combinato disposto dell'art. 2369 del codice civile, nonché dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, e atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica a favore di BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In relazione a quanto precede, il Presidente ricorda che:

- la documentazione relativa al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria è stata pubblicata con

le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

- entro il termine normativamente previsto e indicato nell'avviso di convocazione:

(i) non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno o proposte di delibera da parte di azionisti titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF;

(ii) non sono pervenute alla società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF;

(iii) non sono pervenute alla società domande ante Assemblea presentate ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Prima di procedere con la trattazione dei punti di parte straordinaria posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, considerato che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avviene esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, nel momento in cui sarà posta in votazione la proposta di delibera su ciascun punto all'ordine del giorno, verrà chiesto a Computershare di consegnare al Presidente medesimo un documento riportante i voti espressi dagli aventi diritto. I risultati delle votazioni saranno dichiarati in Assemblea e riportati a verbale.

Il Rappresentante Designato, ai sensi della normativa vigente e della comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020, è tenuto a garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra anzitutto all'assemblea il progetto (il "Progetto") relativo alla scissione parziale e non proporzionale della società "Bibanca, Società per azioni", con sede legale in Sassari, viale Mancini n. 2, codice fiscale n. 01583450901 ("Bibanca" o la "Società Scindenda" o la "Scindenda" e, unitamente a BPER, le "Società Partecipanti alla Scissione") a favore della deliberante Società, da attuarsi, in particolare e tra l'altro, mediante assegnazione, a favore della Società Beneficiaria, del ramo di azienda in titolarità della Società Scindenda relativo al comparto della monetica (il "Ramo di Azienda" o il "Ramo" o il "Comparto Monetica") - come meglio *infra* descritto e come pure meglio descritto e identificato nel Progetto e nei suoi allegati, ai quali si rinvia - avente ad oggetto, principalmente, l'attività di monetica, i.e. di *issuing* di carte di credito, prepagate e revolving, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo Bancario BPER Banca (la "Scissione").

Con riferimento alla prospettata operazione di Scissione, il Presidente ricorda preliminarmente che:

- Bibanca ha per oggetto sociale l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme e, in particolare, essa è focalizzata nei comparti del *consumer finance* e della monetica;

- il razionale strategico della Scissione si innesta nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'efficientamento del Gruppo Bancario BPER Banca (il "**Gruppo BPER**"), e si propone di raggiungere un'ottimizzazione dei rapporti con i circuiti relativi all'attività di monetica, grazie a, tra l'altro: (i) una maggiore efficienza della gestione amministrativa e contabile dei flussi; (ii) una centralizzazione dei prodotti *issuing* volta a garantire *saving* di risorse, a regime, in dipendenza di sinergie con la struttura di BPER; nonché (iii) una ancora più efficace gestione dei rapporti con gli *stakeholders* esterni ed una ottimizzazione della contrattualistica, precisandosi che a detti obiettivi si affiancano scopi di efficientamento in termini di ricavi, nell'ottica di allineare l'organizzazione (e il relativo *pricing*) dell'attività di monetica alla *best practice* di mercato;

- BPER, società capogruppo del Gruppo BPER, al quale Bibanca appartiene, controlla la Società Scindenda attraverso una partecipazione diretta pari al 99,22% (novantanove virgola ventidue per cento) circa del relativo capitale sociale - avendo BPER stessa acquisito in data 27 novembre 2024 le azioni in precedenza detenute da Banco di Sardegna S.p.A. nel capitale di Bibanca, come indicato nel Progetto - mentre la restante parte del capitale sociale, pari allo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento) circa, è detenuta da diversi soci di minoranza (i "**Soci di Minoranza**"), precisandosi inoltre che - come già rilevato - lo 0,10% (zero virgola dieci per cento) circa del capitale sociale di Bibanca è costituito da azioni proprie (le "**Azioni Proprie**"); in considerazione di ciò, la Scissione è regolata secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., fermo restando il diritto dei Soci di Minoranza di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 1, c.c. (come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c.), e 2506-bis, comma 4, c.c. (il "**Diritto di Vendita**)", il tutto come *infra* meglio descritto e precisato.

Il Presidente, proseguendo, precisa quindi che la Scissione avverrà secondo le modalità, tutte contenute nel Progetto, e dunque anzitutto mediante assegnazione alla Beneficiaria del Comparto Monetica - vale a dire del ramo di azienda, in titolarità di Bibanca, avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, i.e. di *issuing* di carte di credito, prepagate e revolving, attraverso l'offerta di prodotti collocati

dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER, come dettagliatamente descritto nel punto 4 (quattro) e nell'Allegato 3 (tre) del Progetto, ai quali si rinvia - il cui valore contabile netto, alla data del 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro), è pari ad euro 33.212.515,00 (trentatremilioni duecentododicimila cinquecentoquindici virgola zero zero).

La proposta Scissione, continua il Presidente, verrà attuata, in particolare e tra l'altro, con le seguenti modalità:

(i) con assegnazione, a favore della Società Beneficiaria, del Comparto Monetica - come sopra precisato - il cui valore contabile netto è pari, alla data 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro), ad euro 33.212.515,00 (trentatremilioni duecentododicimila cinquecentoquindici virgola zero zero), con correlativo incremento del patrimonio netto della stessa per euro 33.212.515,00 (trentatremilioni duecentododicimila cinquecentoquindici virgola zero zero), interamente da imputarsi a riserve di patrimonio netto, e quindi senza aumento del capitale sociale della Beneficiaria;

(ii) correlativamente, con riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scindenda per euro 33.212.515,00 (trentatremilioni duecentododicimila cinquecentoquindici virgola zero zero), interamente da imputarsi a riserve di patrimonio netto (previo rigiro contabile tra la voce "Riserva Statutaria" e la voce "Altre Riserve" al fine di rendere quest'ultima capiente per ottemperare a quanto richiesto dal punto 5.1 del Progetto) e, quindi, senza riduzione del capitale sociale della stessa;

(iii) senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai soci della Società Scindenda, ma, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Scindenda, con annullamento di complessive n. 12.604.828 (dodicimilioni seicentoquattromila ottocentoventotto) azioni detenute da BPER nella Società Scindenda medesima (l'"Annullamento Azioni BPER") - precisandosi che tale Annullamento Azioni BPER avverrà senza una corrispondente riduzione del capitale sociale di Bibanca ma, stante, come sopra precisato, la preventiva eliminazione del valore nominale espresso delle azioni di quest'ultima, con incremento della parità contabile implicita delle azioni della Scindenda in circolazione alla Data di Efficacia della Scissione (come *infra* definita) - e con conservazione delle azioni detenute nella Società Scindenda dai Soci di Minoranza. Il tutto,

- dandosi atto che:

-- il rapporto di assegnazione è stato individuato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Scissione - che si sono avvalse, a tal fine, dell'assistenza di un advisor finanziario dotato di comprovata professionalità - tenendo conto del valore (*fair value*) del Comparto Monetica, raffrontato con il valore (*fair value*) di ciascuna azione

della Società Scindenda ante Scissione, di modo da quantificare il numero di azioni da annullare di proprietà della Beneficiaria nel capitale sociale della Scindenda;

-- sulla base del suddetto rapporto di assegnazione, il capitale sociale di Bibanca, alla Data di Efficacia della Scissione (come *infra* definita) e fermo il Diritto di Vendita a favore dei Soci di Minoranza, sarà ripartito come segue:

. la partecipazione di BPER passerà dal 99,22% (novantanove virgola ventidue per cento) circa del capitale sociale al 99,02% (novantanove virgola zero due per cento) circa del capitale sociale;

. la partecipazione dei Soci di Minoranza, complessivamente intesa, passerà dallo 0,68% (zero virgola sessantotto per cento) circa del capitale sociale allo 0,85% (zero virgola ottantacinque per cento) circa del capitale sociale;

. le Azioni Proprie resteranno immutate, e passeranno dallo 0,10% (zero virgola dieci per cento) circa del capitale sociale allo 0,13% (zero virgola tredici per cento) circa del capitale sociale;

- fermo restando il diritto dei Soci di Minoranza di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 1, c.c. (come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c.), e 2506-bis, comma 4, c.c., e precisandosi che, conseguentemente, alla Data di Efficacia della Scissione (come *infra* definita) il numero di azioni detenute da BPER e dai Soci di Minoranza e le relative percentuali sul capitale sociale di Bibanca, come sopra indicati, potranno essere soggetti a variazioni in dipendenza di eventuali acquisti da parte di BPER in esercizio del Diritto di Vendita in capo ai Soci di Minoranza, il tutto come meglio *infra* precisato;

(iv) con adozione, da parte della Società Scindenda, con effetto dalla Data di Efficacia della Scissione (come *infra* definita), di un nuovo testo di statuto sociale (il "Nuovo Statuto") - allegato al Progetto come Allegato 1 (uno) - che lascia invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata della società e la data di chiusura degli esercizi sociali, tiene conto dell'Annullamento Azioni BPER, come sopra precisato, e prevede, in particolare, l'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni; e senza alcuna modifica dello statuto sociale vigente della Società Beneficiaria - allegato al Progetto come Allegato 2 (due) - precisandosi sul punto che l'ammontare del capitale sociale ed il numero di azioni di cui lo stesso si compone potrebbero subire variazioni, tra la data odierna e la Data di Efficacia della Scissione (come *infra* definita), a fronte dell'eventuale emissione di nuove azioni ordinarie di BPER in conseguenza di possibili richieste di conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "C

150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" emesso da BPER stessa in data 25 luglio 2019 (il "**Prestito Obbligazionario**").

Proseguendo, il Presidente precisa che la proposta Scissione:

- è regolata secondo la procedura c.d. semplificata prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., dal momento che, come già rilevato, la Società Beneficiaria controlla la Società Scindenda attraverso una partecipazione diretta pari al 99,22% (novantanove virgola ventidue per cento) circa del relativo capitale sociale, avendo BPER stessa acquisito in data 27 novembre 2024 le azioni in precedenza detenute da Banco di Sardegna S.p.A. nel capitale di Bibanca, come indicato nel Progetto; e

- si configura come scissione c.d. non proporzionale, in quanto viene attuata senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai soci della Società Scindenda, ma con annullamento di complessive n. 12.604.828 (dodicimilioni seicentoquattromila ottocentoventotto) azioni detenute da BPER in Bibanca, e con conservazione delle azioni detenute dai Soci di Minoranza in Bibanca medesima, il tutto come sopra meglio precisato.

In considerazione di ciò, il Presidente ricorda che, come espressamente previsto e disciplinato nel Progetto:

- nell'ambito della Scissione in oggetto è riconosciuto, ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 1, c.c. (come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c.), e 2506-bis, comma 4, c.c., il diritto in capo ai Soci di Minoranza di fare acquistare le azioni della Società Scissa dagli stessi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2437-ter c.c.

- il Progetto indica BPER quale soggetto a cui è posto l'obbligo di acquisto.

Infine, con riferimento al Prestito Obbligazionario, il Presidente rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter, comma 5, e 2503-bis, comma 2, c.c., ai possessori di obbligazioni convertibili di BPER è stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 in data 14 novembre 2024, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER, ma nessuno di essi ha esercitato la suddetta facoltà di conversione.

Circa l'iter procedurale, il Presidente ricorda che:

- il Progetto, contenente quanto previsto dalla disciplina applicabile, è stato iscritto, per entrambe le Società Partecipanti alla Scissione, in data 7 novembre 2024, quanto alla Società Scindenda presso il competente Registro delle Imprese di Sassari e, quanto alla Società Beneficiaria, presso il competente Registro delle Imprese di Modena, essendo pertanto decorso il termine di cui all'art. 2501-ter c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c.;

- si è provveduto, sin dalla data del 7 novembre 2024, al deposito presso la sede della Società dei documenti di cui all'art. 2501-septies, come richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c., in quanto applicabile, essendo pertanto decorso il termine di cui all'art. 2501-septies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c.;

- trattandosi, per le ragioni sopra esposte, di una scissione c.d. semplificata ai sensi dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., non trovano applicazione:

-- le disposizioni dell'art. 2501-quater c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, primo comma, c.c.;

-- le disposizioni degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., come richiamati dall'art. 2506-ter c.c., non essendosi quindi resa necessaria la redazione né della relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2501-quinquies c.c. né della relazione degli esperti prevista dal successivo art. 2501-sexies c.c..

Il Presidente, infine, fa presente che:

- in data 30 ottobre 2024, la Banca Centrale Europea, quale Autorità di Vigilanza competente, ha rilasciato l'autorizzazione alla Scissione ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e del Titolo III, Cap. 4, Sez. III della Circolare n. 229/1999 e il provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB e del Titolo III, Cap. 1, Sez. II della Circolare n. 229/1999 in merito alle proposte modifiche statutarie di Bibanca;

- la presente Scissione non rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 2501-bis c.c.;

- la Società ha in corso prestiti obbligazionari convertibili, precisandosi sul punto che, come sopra rilevato, ai possessori di obbligazioni convertibili di BPER è stata data la facoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter, comma 5, e 2503-bis, comma 2, c.c., mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data n. 134 in data 14 novembre 2024, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER, ma nessuno di essi ha esercitato la suddetta facoltà di conversione;

- la Società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto;

- in relazione all'art. 2501-quinquies, terzo comma, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, c.c., secondo quanto riferito dall'organo amministrativo, non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Società tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società stessa e la data odierna, e tale informazione è giunta anche dalla Società Scindenda.

A questo punto, constatato che non risultano domande o richieste di intervento sul presente punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A.,

- visto il progetto di scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER, approvato dai Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca;

- preso atto del rilascio, in data 30 ottobre 2024, dell'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e delle relative disposizioni di attuazione, in ordine all'operazione di scissione e alle modifiche allo Statuto sociale di Bibanca derivanti dalla scissione medesima;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare il Progetto di Scissione parziale non proporzionale

di

Bibanca S.p.A.,

con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2,

a favore della società beneficiaria preesistente

BPER Banca S.p.A.,

con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20,

secondo le modalità, tutte indicate nel Progetto medesimo - come allegato, comprensivo dei relativi allegati, al verbale assembleare - e così, in particolare e tra l'altro:

- mediante assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica, avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, ovvero di issuing di carte di credito, prepagate e revolving, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER, come meglio descritto al punto 4.1 e all'Allegato 3 del Progetto;

- senza emissione né assegnazione di azioni della Società Beneficiaria né della Società Scissa;

- mediante annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie detenute da BPER nella Società Scissa, secondo il rapporto di assegnazione di cui al paragrafo 5.3 del Progetto di Scissione e senza alcun conguaglio in denaro, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa e con conservazione delle azioni detenute nella Società Scissa dai relativi Soci di minoranza, dandosi atto che, pertanto, all'esito della scissione e subordinatamente al perfe-

zionamento della stessa, il capitale sociale della Società Scissa sarà pari a Euro 74.458.606,80 suddiviso in n. 49.444.011 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, fatta salva e impregiudicata la facoltà per i Soci di minoranza di Bibanca di esercitare il diritto di far acquistare da BPER le azioni da essi detenute nella Società Scissa per un corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima alla stregua dei criteri previsti per il recesso;

- con adozione, da parte della Società Scissa, con effetto dalla data di efficacia della scissione, di un nuovo testo di Statuto sociale, come allegato al Progetto di Scissione;

- con decorrenza degli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dall'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nel medesimo atto di scissione (la "**Data di Efficacia**"); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, così come risultante a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 344/2003;

- con imputazione delle operazioni relative al comparto monetaria oggetto di scissione al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della scissione;

2. di riconoscere ai Soci di minoranza di Bibanca, ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 1 e 2506-bis, comma 4, c.c., il diritto di far acquistare a BPER le azioni dagli stessi detenute nella Società Scissa per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., e reso noto nei modi e nei termini di legge;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato di BPER, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

- stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c., l'atto di scissione, con facoltà di: (i) stabilire, altresì, la data di efficacia ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., data che potrà essere anche successiva all'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto di Scissione; (ii) sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; (iii) acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie;

- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

- adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune;

- provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi alla presente delibera e all'atto di scissione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della scissione".

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito delle votazioni, consegnando apposito documento riepilogativo.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 878.964.759 azioni pari al 99,881243% delle azioni rappresentate;

- contrari nessuno;

- astenuti n. 1.045.074 azioni pari allo 0,118757% delle azioni rappresentate;

- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul primo punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno e comunica che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno, relativo alla modifica dell'art. 40 (quaranta) dello Statuto sociale, volta ad introdurre nel medesimo articolo statutario un terzo comma che preveda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il Presidente ricorda che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, a cui è fatto integrale rinvio, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente precisa che in data 17 dicembre 2024, la Banca Centrale Europea ha rilasciato il provvedimento autorizzativo della modifica statutaria ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Il Presidente precisa, infine, che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie che fanno sorgere il diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

A questo punto, constatato che non risultano domande o richieste di intervento sul presente punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, presa visione della proposta di modifica dello Statuto sociale ivi formulata;

- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario),

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

2. di modificare conseguentemente l'art. 40 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo comma 3 del seguente tenore letterale: "Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente";

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente, al Vice Presidente, e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito delle votazioni, consegnando apposito documento riepilogativo.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- favorevoli n. 879.990.569 azioni pari al 99,997811% delle azioni rappresentate;

- contrari nessuno;

- astenuti n. 19.264 azioni pari allo 0,002189% delle azioni rappresentate;

- non votanti nessuno.

Il Presidente dichiara a questo punto chiusa la votazione sul secondo punto di parte straordinaria posto all'ordine del

giorno e comunica che la proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dichiara dunque conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF, entro il termine normativamente previsto, sarà reso pubblico sul sito internet della Banca, nella sezione dedicata all'odierna Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari.

Sempre nei termini di legge, sarà quindi successivamente pubblicato il verbale della presente Assemblea.

Il Presidente informa che i risultati delle votazioni dell'odierna Assemblea sono dettagliatamente indicati nel tabulato generato dal sistema informatico del Rappresentante Designato Computershare, che mi viene da questi consegnato e sarà allegato al verbale dell'Assemblea, dal quale si ricava inoltre l'elenco dettagliato che evidenzia i nominativi degli aventi diritto intervenuti alla riunione, con l'indicazione delle azioni possedute in proprio, per delega o per legale rappresentanza (o eventualmente in usufrutto, pegno o riporto), l'indicazione analitica di chi ha partecipato alla votazione e il dettaglio nominativo dei voti espressi.

Da ultimo, prima di concludere, il Presidente ringrazia, a nome suo e dell'intero Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all'organizzazione e allo svolgimento dell'odierna riunione, così come tutti coloro che, tramite il Rappresentante Designato, sono intervenuti nell'Assemblea e hanno esercitato il loro diritto di voto.

Il Presidente, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,15.

Si allegano al presente verbale:

- sotto "A", in un'unica fascicolazione, le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie dell'ordine del giorno;
- sotto "B", l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, e con il dettaglio delle votazioni;
- sotto "C", il Progetto, comprensivo di allegati;
- sotto "D", lo statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche.

Il
presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 19.

Consta
di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia

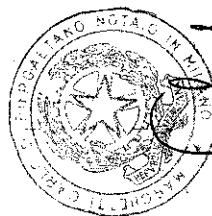
fiducia e di mio pugno completati per pagine trentanove e
della quarantesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. ~~A~~ al N° ~~18004~~/98/18 di rep.

BPER:

Assemblea del 19 dicembre 2024
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria



BPER Banca S.p.A.

Assemblea del 19 dicembre 2024

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in sede ordinaria, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Società**" o la "**Banca**"), per deliberare in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale della Società, da attuarsi mediante la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Infatti, come reso noto dalla Società in data 25 ottobre 2024, il Presidente del Collegio Sindacale Angelo Mario Giudici – che era stato eletto dall'Assemblea dei soci del 19 aprile 2024 e il cui nominativo era stato tratto dalla Lista n. 2, depositata da Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol Gruppo") e risultata seconda per numero di voti – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per motivi di ordine strettamente personale, con efficacia dalla nomina del relativo sostituto da parte dell'Assemblea dei Soci e comunque, al più tardi, dal 1° gennaio 2025.

In conseguenza di tali dimissioni:

- I Sindaci effettivi rimasti in carica sono Michele Rutigliano e Patrizia Tettamanzi, entrambi nominati dalla predetta Assemblea del 19 aprile 2024 e i cui nominativi sono stati entrambi tratti dalla Lista n. 1, depositata da un gruppo di investitori istituzionali e gestori di attivi, titolari complessivamente di una quota pari all'1,1536% del capitale sociale, risultata prima per numero di voti;
- I Sindaci supplenti in carica sono Sonia Peron e Andrea Scianca, entrambi nominati dalla medesima Assemblea del 19 aprile 2024 e i cui nominativi sono stati tratti, rispettivamente dalla Lista n. 1 e dalla Lista n. 2, come sopra individuate.

A norma dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, qualora – come nel caso di specie – si debba provvedere alla sostituzione in Assemblea di un Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendo il candidato, ove possibile, fra quelli non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire (i.e., nel caso di specie, dalla lista n. 2 presentata da Unipol Gruppo) i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale (i.e. entro il venticinquesimo giorno precedente alla data dell'Assemblea), abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei

requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ai fini dei predetti depositi, le dichiarazioni dei candidati non eletti possono essere depositate a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea dicembre 2024 – integrazione Collegio Sindacale", oppure mediante consegna a mani presso il Servizio *Corporate & Regulatory Affairs* in Via Aristotele 195 – 41126 Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Le dichiarazioni presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora non venga validamente presentata alcuna dichiarazione di conferma della candidatura da parte dei candidati non eletti e non sia dunque possibile procedere con le modalità indicate dal citato art. 33.5 dello Statuto sociale, l'Assemblea – tenuto conto delle modalità di svolgimento della stessa – delibera sulla base di candidature proposte da coloro a cui spetta il diritto di voto ai sensi del paragrafo "Proposte individuali di deliberazione" dell'avviso di convocazione (a cui è fatto rinvio), che vengono poste in votazione singolarmente. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Le candidature così presentate devono essere corredate: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con impegno ad assicurare l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare, anche per le finalità di cui all'art. 2400, comma 4, c.c.; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, infine, che in relazione alla presente integrazione del Collegio Sindacale non vi sono vincoli di genere, dal momento che gli altri Sindaci effettivi in carica appartengono uno al genere maschile e uno al genere femminile.

In aggiunta a quanto precede, si rammenta che i componenti del Collegio Sindacale di BPER Banca S.p.A. devono soddisfare i requisiti e i criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o ineleggibilità.

In particolare, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti e criteri di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza, indipendenza di giudizio e adeguata composizione collettiva dell'Organo, previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") e dalla relativa disciplina attuativa (cfr. Decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del 30 marzo 2000, n. 162), nonché dall'art. 26 del Testo Unico Bancario (il "TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"). Al riguardo, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i componenti del Collegio sindacale devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Banca.

Ai Sindaci effettivi si applicano inoltre il divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché le disposizioni sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente (cfr. art. 148-bis TUF e artt.

144-duodecies e ss. Regolamento-Emittenti; artt. 16 e ss. DM 169/2020). In ogni caso, a norma di Statuto, i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali BPER Banca S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.

Infine, si invitano i candidati non eletti e gli Azionisti che dovessero presentare proposte (per il caso non fosse possibile procedere con le modalità indicate dal richiamato art. 33.5 dello Statuto sociale) a tener conto anche degli *"Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale"* pubblicati dalla Società in vista dell'Assemblea del 19 aprile 2024 (e disponibili sul sito internet della Banca <https://group.bper.it>, nella sezione Governance – Azionisti – Assemblea – Aprile 2024), delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate (ed. gennaio 2020), nonché degli orientamenti e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di requisiti e criteri di idoneità degli Esponenti.

Alla luce di tutto quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, sarà chiamata a deliberare sulla base delle dichiarazioni che saranno rese dai candidati non eletti in occasione dell'Assemblea di nomina dell'Organo (indicati in entrambe le sezioni della lista presentata dal Socio Unipol Gruppo) e delle eventuali candidature che dovessero essere presentate ai sensi delle disposizioni statutarie sopra richiamate.

Si rammenta che al Presidente del Collegio Sindacale nominato in sostituzione del Presidente dimissionario Angelo Mario Giudici spetterà lo stesso compenso annuo stabilito per la carica di Presidente del Collegio Sindacale dall'Assemblea del 19 aprile 2024.

Modena, 8 novembre 2024

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

BPER:

Assemblea del 19 dicembre 2024
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria



BPER Banca S.p.A.

Assemblea del 19 dicembre 2024

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**

Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in sede straordinaria, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Società Beneficiaria"), per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. ("Bibanca" o la "Società Scissa") inerente alle attività di monetica in favore di BPER (la "Scissione" o l'"Operazione").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") – redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e degli artt. 70, comma 2, e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti – è volta ad illustrare tale proposta di delibera.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Bibanca S.p.A., con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. 01583450901, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 74.458.606,80, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 62.048.839 azioni ordinarie, ciascuna del valore di Euro 1,20, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5199, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER e appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Beneficiaria

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 2.121.637.109,40, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 1.421.624.324 azioni, prive di valore nominale espresso, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387,6, iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al posto di Albo n. D000027105, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA

2.1 Illustrazione dell'Operazione sotto il profilo giuridico e regolamentare

BPER, società capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca ("Gruppo BPER") al quale appartiene anche Bibanca, controlla la Società Scissa attraverso una partecipazione diretta pari al 78,70% circa del relativo capitale sociale e una partecipazione indiretta (tramite la società Banco di Sardegna S.p.A., anch'essa controllata da BPER) pari al 20,52% circa del capitale medesimo, mentre la restante parte del capitale sociale, pari allo 0,68% circa, è detenuta da diversi soci di minoranza (i "**Soci di Minoranza**"). Inoltre, lo 0,10% circa del capitale sociale della Società Scissa è rappresentato da azioni proprie detenute dalla medesima Bibanca.

L'Operazione oggetto della presente Relazione consiste nella scissione parziale non proporzionale di Bibanca in favore di BPER, con assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER (il "**Comparto Monetica**").

La Scissione si configura come scissione parziale ai sensi dell'art. 2506, comma 1, c.c., in quanto solo parte del patrimonio della Società Scissa sarà assegnato alla Società Beneficiaria, nonché come scissione non proporzionale ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4 c.c., in quanto si realizzerà (i) senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai Soci della Società Scissa e (ii) mediante annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nella Società Scissa, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa, e conservazione invece delle azioni detenute nella Società Scissa dai Soci di Minoranza.

Trattandosi di scissione parziale, quest'ultima non determinerà la liquidazione della Società Scissa, che continuerà quindi ad esistere e la cui attività resterà pertanto focalizzata nel settore del *consumer finance*, già facente parte del *business* aziendale.

La Scissione sarà regolata secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., tenuto conto che è previsto che BPER – che, come detto, già detiene una partecipazione pari al 78,70% circa del capitale sociale di Bibanca – acquisti la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. nella medesima Società Scissa prima della stipula dell'atto di scissione, arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca.

In considerazione di ciò, in ossequio alle semplificazioni procedurali previste dalle citate norme, e fermo restando che sarà concesso ai Soci di Minoranza il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c., non sono state predisposte: (i) la situazione patrimoniale, ex art. 2501-quater c.c.; (ii) la relazione dell'organo amministrativo, ex art. 2501-quinquies c.c. e (iii) la relazione degli esperti, ex art. 2501-sexies c.c.

Fermo quanto precede, i Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca hanno redatto e approvato, rispettivamente in data 6 agosto 2024 e 7 agosto 2024, il progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis c.c. (il "**Progetto di Scissione**").

Ai sensi del predetto Progetto, non sono previste modifiche dello Statuto sociale di BPER in conseguenza del perfezionamento della Scissione, mentre è prevista la modifica del Titolo II, art. 5, dello Statuto di Bibanca mediante (i) l'indicazione del nuovo numero di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, che varierà in diminuzione in virtù dell'annullamento di parte delle azioni detenute da BPER come indicato al successivo paragrafo 4 della presente Relazione, nonché (ii) la soppressione del valore nominale espresso delle azioni, funzionale all'attuazione della Scissione.

In relazione a quanto precede, si segnala che, in data 30 ottobre 2024, la Banca Centrale Europea, quale Autorità di Vigilanza competente, ha rilasciato l'autorizzazione alla Scissione ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e del Titolo III, Cap. 4, Sez. III della Circolare n. 229/1999 e il provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB e del Titolo III, Cap. 1, Sez. II della Circolare n. 229/1999 in merito alle proposte modifiche statutarie di Bibanca. A seguito dell'ottenimento delle predette autorizzazioni, il Progetto di Scissione è stato iscritto nei competenti Registri delle Imprese in data 7 novembre 2024.

Si precisa inoltre che la Scissione si qualifica quale operazione tra parti correlate, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Circolare Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e della "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati" vigente.

Segnatamente, per BPER la Scissione è esente dall'applicazione delle procedure previste dalla predetta Policy di Gruppo, in quanto attuata con una Società controllata in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati.

2.2 Motivazioni sottese all'Operazione

Il razionale strategico della Scissione si innesta nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'efficientamento del Gruppo BPER e si propone di raggiungere un'ottimizzazione dei rapporti con i circuiti relativi all'attività di monetica, *inter alia*, grazie a: (i) una maggiore efficienza della gestione amministrativa e contabile dei flussi; (ii) una centralizzazione dei prodotti *issuing* volta a garantire *saving* di risorse, a regime, in dipendenza di sinergie con la struttura di BPER; nonché (iii) una ancora più efficace gestione dei rapporti con gli *stakeholders* esterni e una ottimizzazione della contrattualistica. A detti obiettivi si affiancano scopi di efficientamento in termini di ricavi, nell'ottica di allineare l'organizzazione (e il relativo *pricing*) dell'attività di monetica alla *best practice* di mercato.

Lo scopo complessivo dell'Operazione è infatti quello di passare ad un modello in cui sia il possesso della licenza che l'attività di *issuing* (emissione e collocamento delle carte) siano incardinati in BPER, che subentrerebbe dunque a Bibanca nel rapporto contrattuale con i circuiti e con i clienti, così da realizzare una semplificazione nella gestione dei prodotti e nell'attività di *budgeting* e contabile.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

La Scissione comporta l'assegnazione dalla Società Scissa alla Società Beneficiaria del Comparto Monetica, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, *prepagate e revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

Per una descrizione di maggiore dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e dei rapporti giuridici che costituiscono il Comparto Monetica, si rinvia all'Allegato 3 al Progetto di Scissione. Il Progetto di Scissione, comprensivo dei relativi allegati, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* di BPER (<https://group.bper.it/>), nella sezione *Governance* – Azionisti – Assemblea – Dicembre 2024), nonché sul meccanismo di stoccaggio **1INFO**.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi che costituiscono il Comparto Monetica saranno assegnati a BPER nella loro consistenza al momento dell'attuazione della Scissione.

Verranno inoltre trasferiti per effetto della Scissione alla Società Beneficiaria, anche in deroga all'art. 2506-bis, comma 2, c.c., tutti gli ulteriori elementi patrimoniali, le posizioni ed i rapporti giuridici, ivi comprese licenze *et similia*, che siano funzionalmente connessi agli elementi patrimoniali scissi e trasferiti alla Società Beneficiaria, fatte salve le seguenti espresse esclusioni che non rientrano nel Comparto Monetica oggetto di Scissione: (i) posizioni classificate a sofferenza riferite a rapporti derivanti da carte *revolving* e (ii) rapporti e contratti in capo a Bibanca inerenti all'attività di monetica che risulteranno estinti anteriormente alla data di efficacia della Scissione.

Sono fatte salve le variazioni, derivanti dalla dinamica aziendale, nelle componenti del Comparto Monetica da trasferire alla Società Beneficiaria. Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare dalla data del 30 giugno 2024 sino alla data di efficacia della Scissione, troveranno esatta compensazione mediante regolamento di comune accordo fra le parti a favore di quella che ne avrà diritto, in modo che i patrimoni netti oggetto di Scissione rimangano immutati.

4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE

4.1 Rapporto di assegnazione ed eventuali conguagli in denaro

La Scissione, che come detto si configura come scissione non proporzionale, si realizzerà senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria, ma tramite annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nel capitale sociale della Società Scissa. Pertanto, a fronte dell'annullamento di parte delle sole azioni appartenenti a BPER, i Soci di Minoranza della Società Scissa vedranno accresciuta la propria partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di assegnazione è stato individuato dai Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla Scissione – che si sono avvalse a tal fine, congiuntamente, dell'assistenza di un *advisor* finanziario dotato di comprovata professionalità, individuato in EY Advisory S.p.A. ("Advisor") – tenendo conto del: (i) valore (*fair value*) del Comparto Monetica, raffrontato con (ii) il valore (*fair value*) di ciascuna azione della Società Scissa *ante* Scissione, di modo da quantificare il numero di azioni da annullare di proprietà della Società Beneficiaria nel capitale sociale della Società Scissa.

fair value del Comparto Monetica

= n. azioni di proprietà della Società Beneficiaria da annullare

fair value di ciascuna azione della Società Scissa

Sulla scorta dell'intervallo di valore identificato dall'Advisor all'esito delle attività valutative dallo stesso condotte, i Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla Scissione hanno determinato nel valore centrale di 12.604.828 il numero di azioni ordinarie della Società Scissa attualmente detenute da BPER da annullare.

A seguito della Scissione, verrà di conseguenza ridotto il numero delle azioni ordinarie emesse dalla Società Scissa, mentre il relativo capitale sociale rimarrà invariato, risultando nel frattempo eliminato il valore nominale espresso delle azioni di Bibanca a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria della Società Scissa, delle modifiche statutarie rappresentate al precedente paragrafo 2.1 della presente Relazione.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4.2 Criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di assegnazione

Come detto, nella determinazione del rapporto di assegnazione, i Consigli di Amministrazione di BPER e Bibanca hanno tenuto conto, tra l'altro, degli esiti delle attività valutative svolte dall'Advisor.

Le considerazioni valutative svolte dall'Advisor fanno riferimento alla situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2024 e tengono conto delle informazioni e della documentazione societaria fornite da Bibanca e BPER, ossia in particolare:

- dello Statuto sociale di Bibanca;
- del bilancio al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 di Bibanca;
- degli schemi di conto economico, stato patrimoniale, mezzi propri, CET1 *Ratio* e RWA al 30 giugno 2024 (ultima situazione disponibile) relativi a Bibanca nel suo complesso e, in particolare, della parte di patrimonio di Bibanca costituita dal Comparto Monetica e della parte di patrimonio di Bibanca costituita dalle attività di *consumer finance* (il "**Comparto Consumer Finance**");
- dei dati prospettici 2024 - 2028 di Bibanca, del Comparto Monetica e del Comparto Consumer Finance;
- dei dati prospettici rettificati 2024 - 2028 di Bibanca, del Comparto Monetica e del Comparto Consumer Finance;
- dell'estratto dell'*impairment test* svolto da BPER sulla partecipazione detenuta in Bibanca al 31 dicembre 2023;
- di ulteriori dati e informazioni pubblicamente disponibili.

Ai fini della stima del valore (*fair value*) del Comparto Monetica e del Comparto Consumer Finance, l'Advisor ha utilizzato il metodo del *Dividend Discount Model* (DDM) nella variante *Excess Capital* e il metodo dei Multipli di Borsa.

Metodo del *Dividend Discount Model* (DDM) nella variante *Excess Capital*

Il metodo DDM, nella variante dell'*Excess Capital*, è una metodologia comunemente adottata nella prassi valutativa nel settore finanziario.

Tale metodologia determina il valore economico in funzione del flusso di dividendi che si stima possa essere generato in chiave prospettica, potenzialmente distribuibile agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo coerente con lo sviluppo dell'attività e con la normativa di vigilanza.

Il DDM adottato si basa sulla seguente formula:

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{(1 + K_e)^i} + \frac{TV}{(1 + K_e)^n}$$

dove:

W = Valore economico

D_i = Dividendo potenzialmente distribuibile nel periodo i-esimo di pianificazione esplicita

k_e = Tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale proprio

n = Periodo esplicito di proiezione (espresso in numero di anni)

TV = *Terminal Value* o valore terminale alla fine del periodo esplicito di pianificazione.

Metodo dei Multipli di Borsa

Il metodo dei Multipli di Borsa determina il valore di un *business* in funzione di moltiplicatori medi di mercato, impliciti nei prezzi di borsa rispetto a variabili fondamentali, rilevati con riferimento a titoli quotati.

Nell'ambito della analisi svolte dall'Advisor, il campione di società comparabili è stato determinato sulla base di un insieme di società quotate italiane e internazionali, operanti nel settore del *Payment* per il Comparto Monetica e nel settore del *Consumer Finance* per il Comparto Consumer Finance.

Tenuto conto che il metodo dei Multipli di Borsa determina il valore di un'azienda (comparto) per analogia rispetto a realtà simili osservabili sul mercato, la significatività dei risultati di tale metodologia è pertanto funzione diretta della comparabilità dell'oggetto della valutazione con le società osservate per la rilevazione dei moltiplicatori. Nel caso di specie, l'Advisor ha rilevato una limitata comparabilità del Comparto Monetica e del Comparto Consumer Finance con società quotate, sotto diversi profili fondamentali: dimensione, area geografica, modello di *business*, mix di prodotti, redditività.

Alla luce di tale circostanza, l'Advisor ha quindi considerato un campione ampio, composto da realtà diverse, sia nazionali che internazionali, con l'obiettivo di cogliere nel suo complesso l'eterogeneità del mercato e delineare, in termini generali, un'indicazione in merito ai multipli medi nel settore di riferimento.

L'Advisor ha fatto riferimento ai moltiplicatori medi P/E e P/BV considerando le capitalizzazioni di borsa medie ad un anno delle società alla data di riferimento del 30 giugno 2024. Tali moltiplicatori sono comunemente adottati nella prassi valutativa nel settore di riferimento.

I moltiplicatori P/E e P/BV sono stati osservati con riferimento ai dati attesi per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 riportati dal *consensus* degli analisti.

I moltiplicatori medi osservati per i due settori sono stati quindi coerentemente applicati rispettivamente al risultato di esercizio e al patrimonio netto del Comparto Monetica e del Comparto Consumer Finance per gli esercizi 2024-2026.

Al fine di apprezzare la sensibilità del valore stimato al variare dei principali parametri valutativi adottati, è stata sviluppata un'analisi di sensitività che si riflette sul valore minimo e sul valore massimo individuati.

Le risultanze delle analisi valutative svolte dall'Advisor sono sintetizzate nella tabella seguente:

Euro m	Minimo	Centrale	Massimo
DDM ¹	158,3	174,8	185,4
Multipli di Borsa ²	131,9	135,8	139,6
Valore Comparto Monetico (Media)	145,1	153,8	162,5
DDM ¹	626,0	681,1	700,3
Multipli di Borsa ²	509,0	519,9	574,8
Valore Comparto Consumer Finance (Media)	567,5	602,5	637,6
Valore Bibanca	712,6	757,3	800,1
# Azioni ³	61.985.973	61.985.973	61.985.973
Valore per azione Bibanca	11,5	12,2	12,9

¹ L'intervallo è stato individuato selezionando il minimo dei minimi e il massimo dei massimi
² Media derivante dall'applicazione dei multipli P/E e P/ysv
³ Al netto delle azioni proprie

In funzione dell'intervallo di valori economici attribuiti al Comparto Monetico e dei valori per azione di Bibanca, l'intervallo di azioni da annullare in funzione del rapporto di assegnazione è stato determinato dall'Advisor come di seguito:

Euro m	Minimo	Centrale	Massimo
Valore Comparto Monetico	145,1	153,8	162,5
Valore per azione Bibanca	11,5	12,2	12,9
Numero azioni di proprietà BPER da annullare	12.619.978	12.619.978	12.591.335

Alla luce degli esiti delle attività valutative svolte dall'Advisor, i Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca, nelle rispettive sedute del 6 agosto 2024 e 7 agosto 2024, hanno come detto approvato il Progetto di Scissione, determinando in n. 12.604.828 le azioni ordinarie della Società Scissa attualmente detenute da BPER da annullare in virtù del rapporto di assegnazione.

5. VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO E DIRITTI RICONOSCIUTI AI SOCI DI MINORANZA E AI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

La Scissione non determinerà l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2505-bis, comma 1, e 2506-bis, comma 4, c.c., è riconosciuto in capo ai Soci di Minoranza il diritto di fare acquistare le azioni della Società Scissa dagli stessi detenute per un

corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2437-ter c.c. (il "Diritto di Vendita").

Conseguentemente BPER, quale soggetto obbligato all'acquisto ai sensi dell'art. 2505-bis c.c., nonché quale soggetto facoltativamente indicato dal Progetto di Scissione ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c., si impegna e presta il consenso ad acquistare, pagando un corrispettivo determinato come di seguito illustrato, le azioni nel capitale sociale della Società Scissa attualmente detenute dai Soci di Minoranza che intendano esercitare il suddetto Diritto di Vendita.

Il suddetto corrispettivo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Scissa sulla base dei criteri previsti per la liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso, in tempo utile affinché – in conformità con quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 5, c.c. – i Soci possano conoscerne l'ammontare nei quindici giorni precedenti alla data dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata per approvare il Progetto di Scissione.

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato – mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita all'indirizzo Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO); oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata, che dovrà essere inviato all'indirizzo corporatedevelopment@pec.gruppobper.it – entro quindici giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare di Scissione presso il competente Registro delle Imprese, con l'indicazione delle generalità del Socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato.

Fermo quanto precede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter, comma 5, e 2503-bis, comma 2, c.c., ai possessori del prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€ 150.000.000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes", emesso da BPER in data 25 luglio 2019, sarà data la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER.

I possessori di tali obbligazioni potranno esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dal Regolamento del prestito obbligazionario convertibile, assicurando l'emissione delle azioni di BPER rivenienti dalla conversione in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee chiamate a deliberare la Scissione.

6. EFFETTI DELL'OPERAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Come anticipato, la Scissione si realizzerà senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria, ma tramite annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nel capitale sociale della Società Scissa.

Pertanto, a seguito della Scissione il capitale della Società Scissa sarà ripartito come segue:

- i. il socio BPER, già titolare di n. 48.831.264 azioni e, successivamente all'acquisto della partecipazione detenuta da Banco di Sardegna S.p.A., di n. 61.565.029 azioni, diverrà titolare di minimo n. 48.960.201 azioni prive di valore nominale espresso, passando da una partecipazione complessiva (diretta e indiretta) pari al 99,22% circa del capitale sociale di Bibanca *ante* Scissione ad una partecipazione complessiva (diretta) pari al 99,02% circa del capitale sociale della Società Scissa (ciò in virtù dell'annullamento delle n. 12.604.828 azioni Bibanca in precedenza detenute);
- ii. i Soci di Minoranza, già congiuntamente titolari di n. 420.944 azioni, verranno a detenere il medesimo numero di azioni, prive di valore nominale espresso, che complessivamente

rappresenteranno una partecipazione pari allo 0,85% circa del capitale sociale della Società Scissa (a fronte dell'attuale 0,68% circa);

- iii. la Società Scissa, già titolare di n. 62.866 azioni proprie, continuerà a detenere il medesimo numero di azioni che saranno prive del valore nominale espresso e rappresenteranno circa lo 0,13% del capitale sociale della Società Scissa (a fronte dell'attuale 0,10%).

Il numero di azioni detenute da BPER e dai Soci di Minoranza e le relative percentuali sul capitale sociale di Bibanca sopra indicati ai punti i. e ii. potranno essere soggetti a variazioni in dipendenza di eventuali acquisti da parte di BPER, anche derivanti dall'esercizio del Diritto di Vendita riconosciuto ai Soci di Minoranza di cui al precedente paragrafo 5 della presente Relazione.

Con riferimento all'assetto partecipativo di BPER, invece, la Scissione non determinerà alcun impatto sulla composizione dell'azionariato della Società Beneficiaria.

7. EFFETTI DELLA SCISSIONE SU EVENTUALI PATTI PARASOCIALI

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociale aventi a oggetto le azioni di BPER.

8. DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI

Come anticipato, la Scissione non comporta l'emissione né l'assegnazione di azioni della Società Beneficiaria né della Società Scissa. Le modalità con cui viene attuata l'Operazione, mediante l'annullamento di parte delle azioni di Bibanca detenute da BPER, comporteranno un incremento della percentuale di partecipazione dei Soci di Minoranza nel capitale sociale della Società Scissa.

Conseguentemente le caratteristiche e i diritti delle azioni ordinarie di Bibanca e di BPER già in circolazione rimarranno inalterati a seguito della Scissione.

9. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Ai sensi dell'art. 2506-*quater* c.c., la Scissione avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nel medesimo atto di Scissione. Le operazioni relative al Comparto Monetica saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Scissione.

10. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

La Scissione, ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 917/1986, è un'operazione fiscalmente neutrale, pertanto non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle Società e si realizza la continuità dei valori fiscali tra Società scissa e Società Beneficiaria.

11. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A.,

- visto il progetto di scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER, approvato dai Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca;
- preso atto del rilascio, in data 30 ottobre 2024, dell'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e delle relative disposizioni di attuazione, in ordine all'operazione di scissione e alle modifiche allo Statuto sociale di Bibanca derivanti dalla scissione medesima;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare il Progetto di Scissione parziale non proporzionale

di

Bibanca S.p.A.,

con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2,

a favore della società beneficiaria preesistente

BPER Banca S.p.A.,

con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20,

secondo le modalità, tutte indicate nel Progetto medesimo – come allegato, comprensivo dei relativi allegati, al verbale assembleare – e così, in particolare e tra l'altro:

- mediante assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica, avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, ovvero di issuing di carte di credito, prepagate e revolving, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER, come meglio descritto al punto 4.1 e all'Allegato 3 del Progetto;
- senza emissione né assegnazione di azioni della Società Beneficiaria né della Società Scissa;
- mediante annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie detenute da BPER nella Società Scissa, secondo il rapporto di assegnazione di cui al paragrafo 5.3 del Progetto di Scissione e senza alcun conguaglio in denaro, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa e con conservazione delle azioni detenute nella Società Scissa dai relativi Soci di minoranza, dandosi atto che, pertanto, all'esito della scissione e subordinatamente al perfezionamento della stessa, il capitale sociale della Società Scissa sarà pari a Euro 74.458.606,80 suddiviso in n. 49.444.011 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, fatta salva e impregiudicata la facoltà per i Soci di minoranza di Bibanca di esercitare il diritto di far acquistare da BPER le azioni da essi detenute nella Società Scissa per un corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
- con adozione, da parte della Società Scissa, con effetto dalla data di efficacia della scissione, di un nuovo testo di Statuto sociale, come allegato al Progetto di Scissione;
- con decorrenza degli effetti della scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dall'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nel medesimo atto di scissione; dalla stessa data



decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, così come risultante a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 344/2003;

con imputazione delle operazioni relative al comparto monetica oggetto di scissione al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della scissione;

2. di riconoscere ai Soci di minoranza di Bibanca, ai sensi degli artt. 2505-bis, comma 1 e 2506-bis, comma 4, c.c., il diritto di far acquistare a BPER le azioni dagli stessi detenute nella Società Scissa per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., e reso noto nei modi e nei termini di legge;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato di BPER, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:
 - stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c., l'atto di scissione, con facoltà di: (i) stabilire, altresì, la data di efficacia ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., data che potrà essere anche successiva all'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto di Scissione; (ii) sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; (iii) acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie;
 - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;
 - adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune;
 - provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi alla presente delibera e all'atto di scissione e a porre in essere ogni altro atto e/o attività necessaria o utile ai fini dell'esecuzione della scissione.

Modena, 8 novembre 2024

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

Fabio Cerchiai

BPER:

Assemblea del 19 dicembre 2024
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria



BPER Banca S.p.A.

Assemblea del 19 dicembre 2024

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**

Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in sede straordinaria, in conformità con la normativa vigente e con lo Statuto sociale di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Società" o la "Banca"), per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale, volta ad introdurre nel medesimo articolo statutario un terzo comma che preveda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), è volta ad illustrare tale proposta di modifica statutaria.

In merito alle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, si evidenzia che la modifica statutaria è volta a:

- (i) consentire alla Società la possibilità di valutare l'erogazione di acconti su dividendi, altrimenti preclusa dall'art. 2433-bis, comma 2, c.c., ai sensi del quale *"la distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto [...]"*;
- (ii) garantire in tal modo al Consiglio di Amministrazione, anche in linea con quanto previsto nell'ambito del Piano Industriale 2024-2027 del Gruppo BPER approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 9 ottobre 2024 e già reso noto al mercato, l'effettiva possibilità di perseguire, ove ritenuto opportuno e al ricorrere dei necessari presupposti, tutte le leve strategiche a propria disposizione, ivi comprese quelle riferite alla politica dei dividendi, peraltro in linea con quanto previsto dagli Statuti dei principali emittenti titoli quotati all'indice FTSE MIB.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 40 dello Statuto sociale nella sua formulazione vigente e in quella che si propone di adottare.

In carattere grassetto il testo di cui si propone l'inserimento.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Si rammenta che, qualora la proposta di modifica statutaria dovesse essere approvata, l'adozione delle future delibere consiliari di distribuzione di acconti sui dividendi richiederà, in ogni caso, la verifica, volta per volta, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2433-bis del codice civile e della normativa tempo per tempo vigente.

Fermo quanto precede, si precisa che l'efficacia della delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria sarà sospensivamente condizionata all'ottenimento del provvedimento di accertamento della Banca Centrale Europea in ordine alla modifica statutaria proposta ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Si precisa, da ultimo, che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso previste ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di BPER Banca S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, presa visione della proposta di modifica dello Statuto sociale ivi formulata;*
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario),*

delibera

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente;*
- 2. di modificare conseguentemente l'art. 40 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo comma 3 del seguente tenore letterale: "Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente";*
- 3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente, al Vice Presidente, e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, mandato per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni [non sostanziali] che fossero allo scopo richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione e/o controllo di legalità, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Resta fermo che la predetta delibera potrà essere iscritta nel Registro delle imprese, e dunque acquistare efficacia, previo ottenimento del provvedimento di accertamento di cui al richiamato art. 56 del Testo Unico Bancario.

Modena, 8 novembre 2024

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

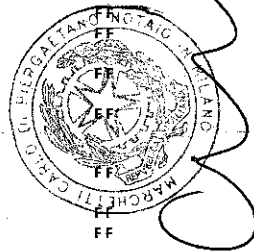
Fabio Cerchiai

PER Banca S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 19/12/2024

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELLA ALBERTO		0		
- PER DELEGA DI				
A.A. B DIVERSIFIE	20.741		F	FF
A.A. BNPP AM ACTIONS PETITES CAP. EUROPE	912.044		F	FF
AA SSGA ACTIONS EURO	1.816.006		F	FF
AA SSGA ACTIONS INDICE EURO	226.402		F	FF
AB SICAV I - ALL MARKET INCOME	184.001		F	FF
AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR	2.852		F	FF
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND INC. - AB DYNAMIC ASSET AL LOCATION PORTFOLIO	2.319		F	FF
AB VPSF AB GLOBAL RISK ALLOCATIONMODERATE PORTFOLIO	6.671		F	FF
ABNFLPA RHUMBLINE INTL EQUITY 262408	472		F	FF
ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	61.301		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN-ABERDEEN EUR EQ ENH INDEX FD				
ABRDN OEIC IV-ABRDN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	58.144		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN-ABRDN EUROP EQ TRACKER FUND				
ABRDN OEIC IV-ABRDN WORLD EQUITY ENHANCED INDEX FUND	22.911		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN-ABERDEEN WORLD EQ EN IND FD				
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	605.782		F	FF
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND	842.079		F	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	152.218		F	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	99.126		F	
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX-US. EQUITY EXTENSION FUND	50.276		F	
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC				
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	497.781		F	
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	39.593		F	
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	218.194		F	
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	73.483		F	FF
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	1.288.195		F	FF
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	4.379.630		F	FF
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	556.961		F	FF
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	399.017		F	FF
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O	1.308.204		F	FF
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER				
RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED				
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION AGENTE:JPMC BNA	16.844		F	FF
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15%	238.956		F	FF
TREATY ACCOUNT CLIE				
ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	41.944		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO	100.205		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST BALANCED ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	122.535		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST CAPITAL GROWTH ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	169.560		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST PRESERVATION ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	22.944		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	79.310		F	FF
ADVANCED SERIES TRUST AST QUANTITATIVE MODELING PORTFOLIO	19.116		F	FF
ADVISER MANAGED TRUST - DIVERSIFIED EQUITY FUND	1.295		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
AEGON CUSTODY B.V. RICHIEDENTE:CBLDN SA AEGON CUSTODY B.V.	160.100		F	FF
- AEGON WORLD EQUITY BETA POOL N				
AER ACTIONS PME AGENTE:BNPP FRANCE	1.000.721		F	FF
AHL ALPHA CORE MASTER LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	383		F	FF

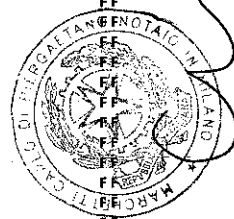


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD	1.096.852		F	FF
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC				
AHS INSURANCE COMPANY LTD. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	2.529		F	FF
ALASKA COMMON TRUST FUND AGENTE:JPMCBNA	30.664		F	FF
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	114.521		F	FF
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	821.029		F	FF
ALFRED I. DUPONT CHARITABLE TRUST RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	14.306		F	FF
ALLIANZ CERNSTEIN LP	8.139		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2025	7.436		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2030	21.731		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2035	37.111		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2040	58.424		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2045	74.179		F	FF
ALLIANZ FINANZPLAN 2050	88.572		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	4.291.805		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	93.562		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT	260.095		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL	44.059		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS	24.653		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT KONSERVATIV	20.842		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS AOKNW-AR SEGMENT OKWLO-AKTIE AGENTE:JP MORGAN SE LUX	8.000		F	FF
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS NBP SEGMENT NBP-AKTIE AGENTE:JP MORGAN SE LUX	38.884		F	FF
ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT	1.557		F	FF
ALLIANZ VGL AGI QUANTAMENTAL CONVICTION ENHANCED EUROPE AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR	83.036		F	FF
ALLIANZGI F PENCABBY PENSIONS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	73.933		F	FF
ALLIANZGI FONDS AFE AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	146.073		F	FF
ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	7.650		F	FF
ALLIANZGI-FONDS BREMEN AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	27.755		F	FF
ALLIANZGI-FONDS CT-DRAECO AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	8.015		F	FF
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	258.886		F	FF
ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU- AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	38.230		F	FF
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JPMCBNA	788.779		F	FF
AMERICAN BEACON EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	139.470		F	FF
AMERICAN CENTURY ETF TR-AMERICAN CENT QUALITY DIVERSIFIED INTL ETF	47.718		F	FF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.022.202		F	FF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	38.499		F	FF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	263.769		F	FF
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	23.578		F	FF
AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP FUND	233.475		F	FF
AMERICAN CENTURY ICAV	18.467		F	FF
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	109.706		F	FF
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND	296		F	FF
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC, STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND	270		F	FF
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC,STRATEGIC ALLOCATION CONSERVATIVE FUN	50		F	FF
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FDS INC NT INTL SMALL MID CAP FUND	338.538		F	FF
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC GLOBAL SMALL CAP FUND	2.477		F	FF
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AGENTE:BNPP LONDON	948		F	FF
AMLC EQ SINGLE STOCKS	19.114		F	FF
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SEDE APOSTOLICA RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	55.920		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND	7.207		F	FF
AGENTE:BNPP SIDNEY				
AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	58.396		F	FF
AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDGED AGENTE:BNPP SIDNEY	6.822		F	FF
AMUNDI AUSTRIA	4.177		F	FF
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOB	2.344		F	FF
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS	532		F	FF
UCITS ETF AGENTE:HSBC BANK PLC				
AMUNDI ETF ICAV AGENTE:HSBC BANK PLC	49.479		F	FF
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	21.075		F	FF
AMUNDI EURO STOXX BANKS	1.392.627		F	FF
AMUNDI FTSE MIB	153.988		F	FF
AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY	28.088		F	FF
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	634.547		F	FF
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	4.511.434		F	FF
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION	4.328		F	FF
SCIENTIFIC BETA				
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	39.163		F	FF
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	146.504		F	FF
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	759.871		F	FF
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	61.795		F	FF
AMUNDI MSCI EMU	81.389		F	FF
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBIT	173.411		F	FF
AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR U	68.953		F	FF
AMUNDI MSCI EUROPE	133.185		F	FF
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSIT CTB	16.474		F	FF
AMUNDI MSCI WORLD	93.340		F	FF
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	11.285		F	FF
AMUNDI PRUDENT	106.060		F	FF
AMUNDI RESA ACTIONS EUROPE	6.724		F	FF
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	217.347		F	FF
AMUNDI STOXX EUROPE 600	882.503		F	FF
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UCITS ETF AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	3.736		F	FF
AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO RESTRUCTURATIONS	110.970		F	FF
AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EUROPE RISK PARITY	820		F	FF
AP ACTIONS I EURO	41.823		F	FF
APERTURE INVESTORS SICAV	443.882		F	FF
APG 9853 SPW DME PZENA	341.393		F	FF
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P.	227.965		F	FF
PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.				
AQR FUNDS - AQR MANAGED FUTURESSTRATEGY HV FUND	18.836		F	FF
AQR FUNDS - AQR TREND TOTAL RETURN FUND	946		F	FF
AQR FUNDS AQR ALTERNATIVE RISKPREMIA FUND	20.783		F	FF
AQR FUNDS AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND	500.387		F	FF
AQR INNOVATION FUND L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	2.016		F	FF
ARAGO MAINZER	190.465		F	FF
ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION	2.091.240		F	FF
ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	68.305		F	FF
ARIZONA PSPRS TRUST	117.887		F	FF
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	286.723		F	FF
ARR INT EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	134.244		F	FF
ARRCO QUANT 1 AGENTE:BNPP FRANCE	107.671		F	FF
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	413.517		F	FF
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	342.587		F	FF
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	38.152		F	FF
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	203.592		F	FF
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	204.531		F	FF
ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND L.P.	719.525		F	FF
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC				
ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND Q LP	561.390		F	FF
RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT				
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION COMMON VALUES TRUST	17.482		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
FUND				
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	2.387		F	FF
ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	25.522		F	FF
ARROWSTREET ACWI ALPHA-EXTENSION COMMON VALUE TRUST AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	26.763		F	FF
ARROWSTREET ACWI ALPHA-EXTENSION FUND V CAYMAN LTD AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	38.540		F	FF
ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TRUST FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	54.711		F	FF
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIMI	137.153		F	FF
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND. RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	277.935		F	FF
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.086.321		F	FF
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P. AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	434.915		F	FF
ARROWSTREET INTERNATIONAL-EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	24.438		F	FF
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	50.851		F	FF
ARROWSTREET US GROUP TRUST	221.795		F	FF
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST GBL EQU - ALPHA EXT FD AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	151.204		F	FF
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	653.607		F	FF
ARROWSTREET US GROUP TRUST-ARROWSTREET GLOBAL EQUITY-ALPHA E RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	1.926.397		F	FF
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	46.093		F	FF
ARTEMIS EUROPEAN SELECT FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	150.000		F	FF
ARTEMIS SMARTGARP EUROPEAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	1.697.272		F	FF
ASAST AKTIEN AUSLAND PASSIV UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ	8.004		F	FF
ASCENSION ALPHA FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	11.860		F	FF
ASIAN DEVELOPMENT BANK	40.249		F	FF
ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF RICHIEDENTE:NT ASSET MNGT EXCHANGE UCITS C	1.696		F	FF
ASSURDIX	88.922		F	FF
ATCP-UI-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	3.770		F	FF
ATLANTIC HEALTH SYSTEM INC. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	25.523		F	FF
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	75.601		F	FF
ATOUT FRANCE CORE	74.349		F	FF
AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY RICHIEDENTE:CBNY-UAPLGE NAB ACF AUST NAT U	14.487		F	FF
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	523.557		F	FF
AUSTRALIANSUPER AGENTE:JPMCBNA	19.938		F	FF
AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	12.800		F	FF
AVIVA INVESTORS	22.355		F	FF
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND AGENTE:JPMCBNA	17.266		F	FF
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND AGENTE:JPMCBNA	111.747		F	FF
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	7.643		F	FF
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	121.209		F	FF
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	31.300		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	151.010		F	FF
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	76.710		F	FF
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	56.534		F	FF
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND III AGENTE:JPMCBNA	5.800		F	FF
AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND V AGENTE:JPMCBNA	2.229		F	FF
AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	139.094		F	FF
AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DAC AGENTE:JP MORGAN SE DUBLIN	61.710		F	FF
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JPMCBNA	319.763		F	FF
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	10.218		F	FF
AXA AA DIVERSIFIE INDICIEL 1 AGENTE:BNPP FRANCE	564.683		F	FF
AXA IM EQUITY TRUST	87.410		F	FF
AXA IM ETF ICAV	70.752		F	FF
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	12.081		F	FF
AXA WORLD FUNDS SICAV	415.000		F	FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	308.000		F	FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	10.000		F	FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	1.800		F	FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	7.000		F	FF
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	149.000		F	FF
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	10.500		F	FF
AZIMUT STRATEGIC TREND AGENTE:BNPP SA ITALIA	205		F	FF
AZIMUT TRADING AGENTE:BNPP SA ITALIA	205		F	FF
AZIMUT TREND	6.000		F	FF
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	57.818		F	FF
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	73.156		F	FF
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	27.994		F	FF
BANCOPOSTA EQUITY ALL COUNTRY	3.729		F	FF
BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES AGENTE:BNPP SA ITALIA	8.834		F	FF
BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE AGENTE:BNPP SA ITALIA	1.489		F	FF
BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	7.666		F	FF
BANK OF BOTSWANA. RICHIEDENTE:NT BANK OF BOTSWANA	6.341		F	FF
BANK OF KOREA	88.061		F	FF
BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION RICHIEDENTE:NT NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE	3.633		F	FF
BEL EQUITY EUROPE ESG	193.160		F	FF
BESTSELECT - UBS SRI GLOBAL EQUITY AGENTE:BNPP FRANCE	7.864		F	FF
BEWAARSTICHTING NNIP I	51.157		F	FF
BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI	40.117		F	FF
BI AKTIENFONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	115.864		F	FF
BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	39.673		F	FF
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG FOR ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG SCREENED EQUITY INDEX	15.884		F	FF
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	624.561		F	FF
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	174.448		F	FF
BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	79.658		F	FF
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	348.438		F	FF
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FU	1.156.337		F	FF
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND (AUST) AGENTE:JPMCBNA	13.382		F	FF
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC. AGENTE:JPMCBNA	10.225		F	FF
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC AGENTE:JPMCBNA	292.183		F	FF
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	239.987		F	FF
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	70.166		F	FF
BLACKROCK IG INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.674		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE DUBLIN	347.132		F	FF
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP MORGAN SE DUBLIN	78.306		F	FF
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA	8.463.944		F	FF
BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC. AGENTE:JPMCBNA	11.688		F	FF
BLACKROCK LIFE LTD	203.759		F	FF
BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B AGENTE:JPMCBNA	175.057		F	FF
BLACKROCK UCITS CCF RICHIEDENTE:NT NTC - BLACKROCK COMMON CON	18.559		F	FF
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	13.372		F	FF
BLUEHARBOR MAP I LP AGENTE:BOFA SEC I EX ML PRO	1.072.528		F	FF
BMO MSCI EAFE INDEX ETF	410.000		F	FF
BNP PARIBAS APOLLO MEDICAL TECH AGENTE:BNPP FRANCE	190.152		F	FF
BNP PARIBAS APOLLO ROBOTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AGENTE:BNPP FRANCE	400.234		F	FF
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	2.407.174		F	FF
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	592.532		F	FF
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	159.914		F	FF
BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	26.609		F	FF
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	119.067		F	FF
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	1.811.919		F	FF
BNP PARIBAS FUNDS - SEASONS AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	403.407		F	FF
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR AGENTE:BNPP FRANCE	2.926.803		F	FF
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	144.665		F	FF
BNY MELLON INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	18.192		F	FF
BNYM MELLON CF SL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	82.886		F	FF
BNYM MELLON DT NSL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	30.000		F	FF
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2.308		F	FF
BOCI PRUDENTIAL TRUSTEE LIMITED BOCPIFS EUIF	79.455		F	FF
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES I/S AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	25.000		F	FF
BREXAN HOWARD ALPHA STRATEGIES MASTER FUND LIMITED RICHIEDENTE:CGML IPB GL SAFEK (CLEARING) ACCOUN	10.695		A	AA
BRIDGE BUILDER INTERNATIONAL E	55.624		F	FF
BRIDGEWATER BLUE PEAK FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	75.947		F	FF
BRIDGEWATER PURE ALPHA EURO FUND LTD	9.366		F	FF
BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III LTD	27.318		F	FF
BRIDGEWATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS TRADING CO II C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:GOLDMAN	35.964		F	FF
SACHS INTERNATIONAL LIMITED				
BRIDGEWATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS TRADING COMPANY LTD. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	32.414		F	FF
BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND LTD	11.929		F	FF
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II LTD	827.651		F	FF
BRIGHTER SUPER	18.814		F	FF
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PORTFOLIO	83.900		F	FF
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION. RICHIEDENTE:NT BRITISH COLUMBIA INVESTM	1.440		F	FF
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND AGENTE:JPMCBNA	53.962		F	FF
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND AGENTE:JPMCBNA	1		F	FF
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	2.166		F	FF
BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA	48.254		F	FF
BW DMO FUND LTD	78.750		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGATI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
BW PASPG LTD	21.007		F	FF
BWM PA 24 LTD	17.346		F	FF
BWSP GLOBAL MACRO TRADING LIMITED	1.603		F	FF
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC	57.719		F	FF
CALCIUM QUANT AGENTE:BNPP FRANCE	89.749		F	FF
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE RICHIEDENTE:NT NT0 15%	77.948		F	FF
TREATY ACCOUNT CLIE				
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.203.160		F	FF
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	1.621.088		F	FF
CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND	62.930		F	FF
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	9.437		F	FF
CAMBRIA FOREIGN SHAREHOLDER YIELD ETF AGENTE:BNPP LONDON	613.308		F	FF
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	355.413		F	FF
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	191.971		F	FF
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC				
CAND FTSE/LOT135/FRR10G AGENTE:BNPP FRANCE	149.063		F	FF
CAPULA TAIL RISK MASTER FUND LIMITED	3.816		F	FF
CARDANO COMMON CONTRACTUAL FUND	8.950		F	FF
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE AGENTE:BNPP FRANCE	40.841		F	FF
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL (I) AGENTE:BNPP FRANCE	19.970		F	FF
CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL AGENTE:BNPP FRANCE	96.984		F	FF
CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO AGENTE:BNPP FRANCE	492.488		F	FF
CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE AGENTE:BNPP FRANCE	463.361		F	FF
CASTLEARK INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	243.310		F	FF
CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	9.338		F	FF
CATERPILLAR INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	21.060		F	FF
CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	56.996		F	FF
CBP GROWTH SEGMENT AKTIEN GLOBAL- BEST STYLES AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	20.000		F	FF
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	40		F	FF
CDN MSCI EAFE EXTENDED ESG FOCUS INDEX FUND A AGENTE:JPMCBNA	775.330		F	FF
CENTRAL BANK OF IRELAND - MSCI PAB	12.093		F	FF
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	289.510		F	FF
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	204.366		F	FF
CERES FONDS D ACTIONS MONDE AGENTE:BNPP FRANCE	8.287		F	FF
CFSIL RE CNEALTH GS FD 16 RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL CGSF 16	21.366		F	FF
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	359.345		F	FF
CHEVRON MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	508.272		F	FF
CHEVRON UK PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NT0 UK RESIDENTS ACCOUNT LE	5.049		F	FF
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JPMCBNA	75.400		F	FF
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND AGENTE:JPMCBNA	16.515		F	FF
CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	36.434		F	FF
CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF	178.491		F	FF
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4.535		F	FF
CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	1.585		F	FF
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	65.254		F	FF
CIBC PENSION PLAN	33.787		F	FF
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	90.153		F	FF
CITIBANK UK LIMITED AS TRUSTEE OF ABRDN (LOTHIAN) INTERNATIONAL RICHIEDENTE:CBLDN - CUK TST-ASI (SL) INTL TST	58.324		F	FF
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:CBHK-CTL AS TST OF BPF-BWEIF-C	13.241		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	302.417		F	FF
RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX I				
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.757.684		F	FF
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	243.283		F	FF
RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX I				
CLARIVEST GLOBAL SMALL CAP	13.427		F	FF
CLEOME INDEX - EUROPE EQUITIES	174.058		F	FF
CM-AM CONVICTIONS EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	475.200		F	FF
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	417.560		F	FF
CMA IMPACT INC. RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	236.064		C	FF
CMAF SRPM FUND LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES	422.002		F	FF
LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC				
CNP ASSUR SMID CAP EUROPE AGENTE:BNPP FRANCE	183.297		F	FF
CO OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	28.260		F	FF
CO PERATIE KLAVERBLAD VERZEKERINGEN U.A.	12.625		F	FF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	944.517		F	FF
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	410.893		F	FF
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50.	13.492		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK-CFSL-CFS INVESTMENT FUND 50.				
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND..	56.496		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK-CFSL-CFS WS INDEXED GB 5H FD				
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EAFE EQUITY INDEX) OF JP	600.072		F	FF
MORGAN CHASE BANK, N.A. AGENTE:JPMCBNA				
COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC	7.500		F	FF
COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC	8.443		F	FF
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30.	25.918		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK-CFSL-CW GLOBAL SHARE FUND 30				
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS EMPLOYEES DEFERRED	105.915		F	FF
COMPENSATION PLAN RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT				
CLIE				
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	18.709		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	37.402		F	FF
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	32.915		F	FF
RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX C				
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NTO	56.083		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX C				
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	5.849.964		F	FF
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES				
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	28.444		F	FF
CPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN	7		F	FF
SOLUTIONS LTD RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD				
CPR EUROLAND ESG	201.322		F	FF
CPR EUROPE ESG POCHE COR	95.170		F	FF
CPR INVEST-GLOBAL SILVER AGE	4.218.733		F	FF
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	420.968		F	FF
CRELAN INVEST-BALANCED	38.136		F	FF
CRELAN INVEST CONSERVATIVE	5.664		F	FF
CRELAN INVEST DYNAMIC	19.390		F	FF
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH CLIMATE CHANGE BLUE PENSION	556		F	FF
FUND PLUS UBS FM SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ				
CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH VALUE WEIGHTED PENSION	7.450		F	FF
FUND UBS FUND.MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT				
SUISSE SWITZ				
CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR STB GS GLOBAL (EX	38.117		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK SA JTSB STB GS GL E QE M FD				
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE	1		F	FF
AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9952 AGENTE:JPMCBNA				
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST &	205.147		F	FF
BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITY				
PASSIVE AGENTE:JPMCBNA				
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR RESONA BANK,	138.422		F	FF
LIMITED AS TRUSTEE FOR DAIWA/MAN NUMERIC GLOBAL EQUITY				
STRATEGY AGENTE:JPMCBNA				
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB DAIWA/WELLINGTON	202.767		F	FF
EUROPEAN EQUITY FUND (FOFS ONLY)(QIF ONLY) AGENTE:BROWN				
BROTHERS HARR				
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB FOREIGN STOCK INDEX	13.730		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
MOTHER FUND(CURRENCY HEDGED) AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
CX CADENCE LIMITED-DEAZELEY RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	84.138		F	FF
D E SHAW ALLCOUNTRY GLOBAL ALPHA PLUSPORTFOLIOS II L L C	13.220		F	FF
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	28.803		F	FF
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL VALUE ACTIVE PORTFOLIOS L.L.C RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	21.391		F	FF
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	29.144		F	FF
D.E. SHAW VALENCE INTL., INC. DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK	113.509		F	FF
DE DB WELLINGTON INTL L.G	219.966		F	FF
DE SHAW ALLCOUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSIONPORTFOLIOS LLC	6.992		F	FF
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	29.726		F	FF
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	60.759		F	FF
DEAM FONDS ZDV	7.177		F	FF
DELA NATURA- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. RICHIEDENTE:NT G51 1.2% TREATY ACCOUNT I	9.145		F	FF
DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA LOW CO2 INDEX ETF	183		F	FF
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	3.993		F	FF
DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	22.006		F	FF
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	25.382		F	FF
DEUTSCHE DCG EQ	1.939		F	FF
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF) AGENTE:JPMCBNA	3.716		F	FF
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	16.771.527		F	FF
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	506.432		F	FF
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	338.612		F	FF
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	58.097		F	FF
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	73.062		F	FF
DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.164.814		F	FF
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA TAX MANAG INTL PORTFOLIO	1.390		F	FF
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI	9.899		F	FF
DIVERSIFIED GLOBAL SHARE TRUST RICHIEDENTE:CBNY-MIARR7 NAB	32.728		F	FF
ACF MLCI JANA DIVF				
DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND	111.889		F	FF
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO	1.025.810		F	AF
DOLCAY INVESTMENTS LTD	19.547		F	FF
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	147.247		F	FF
DORVAL CONVICTIONS	19.113		F	FF
DORVAL CONVICTIONS PEA	10.025		F	FF
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT CLIE	258.964		F	FF
DWS INVEST	1.117.682		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS GSK 1	12.145		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS EUROPEAN OPPORTUNITIES	5.919.264		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS-FONDS SFT MASTER	1.223		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH FOR MULTIINDEX EQUITY FUND	9.259		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	250.000		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS ZDV EVO	1.550		F	FF
DWS INVESTMENT GMBH W/BBR 1 AP AGENTE:JP MORGAN SE LUX	17.357		F	FF
DWS MULTI ASSET PIR FUND	150.000		F	FF
EAM GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	3.136		F	FF
EAM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY LENDING CLIE	76.999		F	FF
EASTSPRING INVESTMENTS	49.236		F	FF

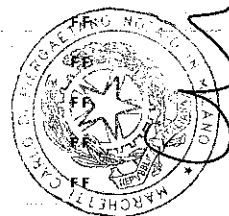


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION	167.770		F	FF
INSURANCE COMPANY RICHIEDENTE: NT GS1 1.2% TREATY ACCOUNT				
EMBO-FONDS AGENTE: JP MORGAN SE LUX	22.049		F	FF
EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	4.439		F	FF
EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS	72.009		F	FF
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	228.893		F	FF
RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	1.443		F	FF
EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY	41.008		F	FF
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND AGENTE: BNPP	14.204		F	FF
SIDNEY				
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	686.856		F	FF
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	47.520		F	FF
AGENTE: JPMCBNA				
ENVIRONMENT FUND RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY	11.879		F	FF
TAX C				
EFS AGENTE: JP MORGAN SE LUX	12.769		F	FF
EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY	60.129		F	FF
PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC AGGRESSIVE GROWTH	9.195		F	FF
PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	11.772		F	FF
AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC MODERATE GROWTH	18.620		F	FF
PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY	23.136		F	FF
PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE MANAGED	21.667		F	FF
VOLATILITY PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY	88.754		F	FF
PORTFOLIO AGENTE: JPMCBNA				
EQUIPSUPER RICHIEDENTE: NT NT2 TREATY/NON TREATY TAX C	21.816		F	FF
EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY	6.305		F	FF
AGENTE: JPMCBNA				
ERAFF ACTIONS EURO IV AGENTE: BNPP FRANCE	579.587		F	FF
ERI BAYERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA AGENTE: BNPP SA	988.254		F	FF
DEUTSCH				
ERS TEXAS ARROWSTREET INTERNATIONAL 967825	21.024		F	FF
ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF	10.619		F	FF
ESSENTIA HEALTH RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT	24.653		F	FF
CLIE				
ETERNITY LTD CONYERS TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED	12.497		F	FF
RICHIEDENTE: NT NT0 NON TREATY CLIENTS				
EUROPEAN CENTRAL BANK	177.685		F	FF
EVVEST GLOBAL EQUITY FUND II L.P. RICHIEDENTE: NT NT1	42.501		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX C				
EWPPA FUND LTD	47.890		F	FF
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS	26.861		F	FF
MASTER TRUST RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION	44.932		F	FF
EMPLOYEES RICHIEDENTE: NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	92.506		F	FF
RICHIEDENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY AGENTE: JPMCBNA	11.844		F	FF
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	20.078		F	FF
FCP PEA COURT TERME	918.000		F	FF
FCP SODIUM I AGENTE: BNPP FRANCE	48.098		F	FF
FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE CPR AM AGENTE: BNPP FRANCE	1.039.626		F	FF
FGV ACTIONS EUROPE LM A	30.238		F	FF
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE	289.259		F	FF
EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN) AGENTE: BROWN BROTHERS HARR				
FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY INTERNATIONAL	3.131.299		F	FF
INDEX FUND				
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SERIES	30.071		F	FF
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR				
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO	171.989		F	FF
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR				

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY TARGETED INTL FACTOR ETF	63.572		F	FF
FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL TRUST	1.706		F	FF
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND AGENTE:JPMCBNA	103.023		F	FF
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD FUND AGENTE:JPMCBNA	180.994		F	FF
FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	653		F	FF
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND	88.836		F	FF
FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	511.039		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND RICHIEDENTE:NT FIDELITY FUNDS	96.711		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	394.512		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	236.708		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL VALUE INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.459.343		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND RICHIEDENTE:NT FIDELITY FUNDS	1.862.333		F	FF
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	429.635		F	FF
FIDELITY UCITS II ICAP/FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	6.695		F	FF
FIDELITY UCITS II ICAP/FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	20.966		F	FF
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	13.535		F	FF
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNPP LONDON	29.355		F	FF
FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER	293.546		F	FF
FIRST PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT KAG MBH FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM	432.160		F	FF
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX US ALPHADDEX FUND	333.845		F	FF
FIRST TRUST EUROPE ALPHADDEX FUND	244.284		F	FF
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX ETF	96.726		F	FF
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX UCITS ETF	129.511		F	FF
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN	28.246		F	FF
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EUROPE ETF	10.361		F	FF
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	196.302		F	FF
FJARDE AP-FONDEN. RICHIEDENTE:NT GS1 EU/NORWAY PENSION FUNDS	1		F	FF
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	23.721		F	FF
FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	7.326		F	FF
FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	11.908		F	FF
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	50.098		F	FF
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	46.009		F	FF
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	21.466		F	FF
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNPP FRANCE	1.182.641		F	FF
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	13.562		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	933		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CUE				
FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	67.500		F	FF
FORSTA AP - FONDEN AGENTE:JPMCBNA	36.565		F	FF
FOVERUKA PENSION UNIVERSAL AGENTE:JP MORGAN SE LUX	15.057		F	FF
FP BRUNEL PENS PARTNERSHIP ACS FP BRUNEL SMALLER CMPEQUITIES FND	65.720		F	FF
FP RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL GROWTH ASSETS FUND RICHIEDENTE:CBLDN-FP RUS INV INTL GROW ASSTS FD	10.787		F	FF
FRANCISCAN ALLIANCE INC RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	72.748		F	FF
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	132.275		F	FF
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	7.630		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	3.820		F	FF
FRANKLIN TEMPLETON ICAV	6.703		F	FF
FUNDO DE PENSOES. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	14.068		F	FF
FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	19.844		F	FF
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F RICHIEDENTE:NT FUTURE FUND CLIENTS ACCOUNT	379.666		F	FF
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF THE MEDI. RICHIEDENTE:NT FUTURE FUND CLIENTS ACCOUNT	70.912		F	FF
FUTURE GROUP INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	248.998		F	FF
G.A.-FUND-B - EQUITY BROAD EURO P AGENTE:BNPP SA BELGIUM	26.209		F	FF
G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES AGENTE:BNPP SA BELGIUM	77.692		F	FF
GARD UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 0 PCT TTY ACC CLT LEN	9.525		F	FF
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE. RICHIEDENTE:NT GEN ORG FOR SOCIAL INSURANCE	118.742		F	FF
GENERALI AKTIVMIX DYNAMIK PROTECT 80 AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	14.149		F	FF
GENERALI DIVERSIFICATION AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	9.800		F	FF
GENERALI INVESTMENTS SICAV AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	2.902		F	FF
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	128.000		F	FF
GENERALI ITALIA SPA	591.036		F	FF
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS	72.492		F	FF
GLOBAL ALLOCATION M	30.736		F	FF
GLOBAL DEVELOPED MARKET PASSIVE EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUI	6.814		F	FF
GLOBAL EQUITIES ENHANCED INDEX FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	81.647		F	FF
GLOBAL MULTI-ASSET STRATEGY-FUND	5.124		F	FF
GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	550		F	FF
GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	48.773		F	FF
GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LIMITED AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	19.221		F	FF
GMO BENCHMARK-FREE FUND	100.316		F	FF
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	50.256		F	FF
GMO IMPLEMENTATION FUND	203.486		F	FF
GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND	271.185		F	FF
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EUROPE	6.969		F	FF
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNAT	210.576		F	FF
GOLDMAN SACHS FUNDS	2.796.372		F	FF
GOLDMAN SACHS FUNDS III AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	361.182		F	FF
GOLDMAN SACHS FUNDS VII AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	7.999		F	FF
GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	91.660		F	FF
GOLDMAN SACHS LUX INVESTMENT FUNDS	100.517		F	FF
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	774.330		F	FF
GOLDMAN SACHS AND CO				
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	237.011		F	FF
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GOLDMAN SACHS AND CO	34.440		F	FF
GOVERNMENT EMPLOYEES PENSION FUND	17.868		F	FF
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD. RICHIEDENTE:NT TREATY ACCOUNT LENDING	29.106		F	FF
GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	79.828		F	FF
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	4.702.042		F	FF
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	424		F	FF
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC				
HARBOR OVERSEAS FUND	184.099		F	FF
HARCO A LIMITED	16.859		F	FF
HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	191.875		F	FF
HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	174.848		F	FF
HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	2.646		F	FF
HC CAPITAL TRUST - THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	497		F	FF
HC CAPITAL TRUST - THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY	16.934		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
PORTFOL				
HC RENTE AGENTE:JP MORGAN SE LUX	5.282		F	FF
HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION	403.000		F	FF
HELIUM ALPHA	22.143		F	FF
HELVETIA I EUROPA	53.757		F	FF
HESTA AGENTE:JPMCBNA	255.237		F	FF
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. RICHIEDENTE:RBC	113.955		F	FF
IST TREATY CLIENTS AC				
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT	575.851		F	FF
EXCHANGE RICHIEDENTE:NT NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE				
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME RICHIEDENTE:NT	21.883		F	FF
NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE				
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10. RICHIEDENTE:NT NT0 15%	46.722		F	FF
TREATY ACCOUNT CLIE				
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK	956.070		F	FF
SCREENED INDEX EQUITY FUND				
HSBC DEPO SSB CONTRACTUAL SCHEME MULTIFACTOR GLOBAL ESG	97.339		F	
INDEX EQ				
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE	4.689		F	
CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF AGENTE:HSBC BANK PLC				
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS	20.409		F	
ETF AGENTE:HSBC BANK PLC				
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD VALUE	17.102		F	
ESG UCITS ETF AGENTE:HSBC BANK PLC				
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND	694.371		F	
AGENTE:HSBC BANK PLC				
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD	55.308		F	FF
INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC				
HSBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	11.836		F	FF
HSBC MPF FUND SERIES A-HSBC MPF A-MIXED ASSET FUND	281		F	FF
AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK				
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY	28.722		F	FF
INDEX TRACKING FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK				
HUMILITY LTD. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	12.403		F	FF
IA CLARINGTON GLOBAL VALUE FUND	39.789		F	FF
IAGAM GLOBAL EQUITY TRUST. RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY/NON	70.917		F	FF
TREATY TAX C				
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	213.913		F	FF
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST RICHIEDENTE:NT NT0	2.415		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX C				
IBM RETIREMENT PLAN	1.592		F	FF
IG MACKENZIE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.758.900		F	FF
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0	284.550		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX I				
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	38.953		F	FF
INCOME INSURANCE LIMITED AGENTE:JPMCBNA	1.555		F	FF
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY	45.369		F	FF
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	343.501		F	FF
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	374.269		F	FF
ING DIRECT SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	47.776		F	FF
INKA AUSGLEICHSFONDS	30.889		F	FF
INKA PBEAKK	11.192		F	FF
INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST	15.387		F	FF
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DC EUROLAND	169.473		F	FF
EQUITIES				
INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR	100.000		F	FF
LHPRIVATRENTEAKTIEN				
INTECH GLOBAL ALL COUNTRY ENHANCED INDEX FUND LLC	4.378		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
INTECH INTERNATIONAL LARGE CAP CORE FUND LLC	7.008		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	510.472		F	FF
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	18.481		F	FF
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT	5.171.852		F	FF
DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT				
DFA INV DI				
INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT2	4.631		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
TREATY ACCOUNT CLIENTS				
INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST	1.172		F	FF
INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.060		F	FF
INTERNATIONAL MONETARY FUND	63.153		F	FF
INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS	2.322		F	FF
INVESTMENT ACCOUNT RICHIEDENTE:NT IMF RET STAFF BENEFITS				
INV A/C				
INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	24.566		F	FF
RICHIEDENTE:NT INTERNATIONAL MONETARY FUND				
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT	111.215		F	FF
GROUP TRUST				
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER	1.056.159		F	FF
INVESTMENT PORTFO				
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING	17.192		F	FF
FOR ACCOUNT OF BPT				
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR	5.293		F	FF
ACCOUNT OF ZFO AKTIEN EUROPA				
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	640.502		F	FF
AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR				
INVESCO BCPL BADGER FUND, A SERIES OF INVESCO MULTI.SERIES	5.329		F	FF
FUNDS II				
INVESCO DWA DEVELOPED MARKETS MOMENTUM ETF	160.805		F	FF
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S ETF	161.014		F	FF
INVESCO FUNDS	20.992		F	FF
INVESCO MARKETS II PLC	40.538		F	FF
INVESCO MARKETS II PUBLIC LTD	2.816		F	FF
INVESCO MARKETS II PUBLIC LTD CO	7.787		F	FF
INVESCO MARKETS III PLC	1.737		F	FF
INVESCO MSCI EAFE INCOME ADVANTAGE ETF	4.832		F	FF
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND	3.084		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK SA BCT INVESCO PIF EF				
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST - EUROPAEISKE AKTIER	322.283		F	FF
ANSVARLIG UDVIKLING KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS,GLOBALE AKTIER	312.033		F	FF
AKK.KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPAEISKE AKTIER	194.235		F	FF
ANSVARLIG UDVIKLING AKK. KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST GLOBALE AKTIER	232.686		F	FF
ANSVARLIG UDVIKLING AKK. KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, GLOBALE AKTIER	428.135		F	FF
ANSVARLIG UDVIKLING KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS BNP	11.257		F	FF
KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS KL	22.708		F	FF
AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEKS KL	27.166		F	FF
AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC	14.711		F	FF
RESTRICTED - ACCUMULATING KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST LI AKTIER	13.556		F	FF
GLOBALE				
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST GLOBALE AKTIER	4.436		F	FF
INDEKS KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST GLOBALE AKTIER	198.416		F	FF
AGENTE:JP MORGAN SE LUX				
INVESTERINGSFORENINGEN SEBINVEST - SEB EUROPA AKTIER SRI	9.774		F	FF
AKL AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL				
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA VALUE KL	19.784		F	FF
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.305		F	FF
IP ACTIONS EURO	18.406		F	FF
IPC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	49.739		F	FF
IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	845.176		F	FF
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	45.309		F	FF
IRCANTEC PAB AMUNDI AGENTE:BNPP FRANCE	5.206		F	FF
IRONBARK ROYAL LONDON DIVERSIFIED G LOBAL SHARE FUND	9.599		F	FF
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	2.296		F	FF
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	6.224.923		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	328.483		F	FF
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	350.588		F	FF
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	680.282		F	FF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	1.378.749		F	FF
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF	94.372		F	FF
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	15.674		F	FF
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF	1.196.568		F	FF
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF	23.684		F	FF
ISHARES EURO STOXX BANKS 3015 UCITS ETF (DE)	1.393.824		F	FF
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	371.372		F	FF
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	38.720		F	FF
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	819.521		F	FF
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	857.623		F	FF
ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF	801.028		F	FF
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	9.262		F	FF
ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF	5.836.363		F	FF
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	2.822.022		F	FF
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	175.435		F	FF
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	16.390		F	FF
ISHARES MSCI EAFE ETF	3.287.648		F	FF
ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	614.305		F	FF
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF	2.321.017		F	FF
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	878.760		F	FF
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	21.090		F	FF
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	1.244.630		F	FF
ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF	236.067		F	FF
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ETF	298.896		F	FF
ISHARES MSCI INTL VALUE FACTOR ETF	171.043		F	FF
ISHARES MSCI ITALY ETF	832.159		F	FF
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	3.075		F	FF
ISHARES MSCI WORLD ETF	59.564		F	FF
ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA VALUE ETF AGENTE:JPMCBNA	435		F	FF
ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD EX USA ETF	5.520		F	FF
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	250.070		F	FF
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	1.193.347		F	FF
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	585.108		F	FF
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	286.637		F	FF
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	55.545		F	FF
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	514.306		F	FF
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	885.405		F	FF
ISHARES WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	102.928		F	FF
ISHARES WHOLESALE SCREENED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	6.153		F	FF
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)	6.932		F	FF
ITALY STOCK FUND RICHIEDENTE: CBLUX-ITALY STOCK FUND	82.000		F	FF
J.P. MORGAN SE AGENTE:JP MORGAN SE LUX	27.568		F	FF
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST RICHIEDENTE:CBNY-MIINV3	19.088		F	FF
NAB ACF MLCI JANA PASS				
JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	801.919		F	FF
JBWN-MED CORE GLOBAL EQ TILT RICHIEDENTE:CBHK-JBWN-MA	9.896		F	FF
SOC NZ LCGEQ TILT				
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:JPMCBNA	184.297		F	FF
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	137.843		F	FF
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. RICHIEDENTE:CBNY-JHF II INT'L SMALL CO FUND	264.063		F	FF
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	15.921		F	FF
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	60.379		F	FF
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	59.891		F	FF
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-JHVIT INTL EQUITY INDEX TR	34.925		F	FF
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	49.022		F	FF
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ	131.267		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
ALLOCATION TRUST				
JPM MULTI INCOME FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	58.989		F	FF
JPMORGAN DEVELOPED INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:JPMCBNA	223.146		F	FF
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:JPMCBNA	33.345		F	FF
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	11.280		F	FF
JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC AGENTE:JPMCBNA	2.603.491		F	FF
JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE (EX UK) SUSTAINABLE EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	106.508		F	FF
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND AGENTE:JPMCBNA	11.135		F	FF
JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JPMCBNA	604.063		F	FF
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	6.038.652		F	FF
JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:JPMCBNA	8.627		F	FF
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND AGENTE:JPMCBNA	172.869		F	FF
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF AGENTE:JPMCBNA	48.245		F	FF
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	854.299		F	FF
JPMORGAN MULTI BALANCED FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	4.959		F	FF
JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	211.047		F	FF
K INVESTMENTS SH LIMITED. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLUE	77.334		F	FF
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	8.039		F	FF
KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING DANICA LINK - INDEKS GLOBALE AKTIER AGENTE:JP MORGAN SE LUX	24.449		F	FF
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES INVEST KLI AKTIER GLOBALE INDENYKREDIT PORTEFOELIE ADMINISTRATION AS	52.995		F	FF
KAPITALFORENINGEN MP INVEST EUROPAEISKE AKTIER	108.105		F	FF
KBC EQUITY FUND EUROPE AGENTE:KBC BANK NV	24.464		F	FF
KBC EQUITY FUND EUROZONE DBI-RDT AGENTE:KBC BANK NV	38.844		F	FF
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND AGENTE:KBC BANK NV	137.166		F	FF
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE AGENTE:KBC BANK NV	177.898		F	FF
KBC EQUITY FUND SRI WORLD AGENTE:KBC BANK NV	46.086		F	FF
KBC EQUITY FUND STRATEGIC AGENTE:KBC BANK NV	64.100		F	FF
KBC INST FUND EURO EQUITY AGENTE:KBC BANK NV	41.989		F	FF
KBC INSTITUTIONAL FUND SRI EURO AGENTE:KBC BANK NV	171.298		F	FF
KBI FUNDS ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TREATY ACCOUNT	3.325		F	FF
KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES RICHIEDENTE:CBLDN S/A 400 SERIES FUNDS	900.157		F	FF
KLAVERBLAD.SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPI	13.092		F	FF
KOKUSAI EQUITY INDEX FUND, A S	23.190		F	FF
LACERA MASTER.OPEB TRUST	20.199		F	FF
LACM WORLD EX-US EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	2.268		F	FF
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	2.748		F	FF
LAZARD GLOBAL EQUITY ADVANTAGE CANADA FUND	15.796		F	FF
LAZARD RETIREMENT GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET PORTFOLIO	26.388		F	FF
LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLUE	5.696		F	FF
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLUE	143.130		F	FF
LCL ACTIONS FRANCE CORE PLUS	60.478		F	FF
LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME RICHIEDENTE:NT LEGAL AND GENERAL AUTHORISE	486.076		F	FF
LEGAL & GENERAL DEVELOPED MULTI-FACTOR SL FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLUE	20.019		F	FF
LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS	23.953		F	FF
LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLY LEN	10		F	FF
LEGAL & GENERAL MSCI EAFE FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	89.186		F	FF
LEGAL & GENERAL MSCI EAFE SL FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0	68.179		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
NON TREATY LENDING CLIE				
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	746.697		F	FF
LIMITEDONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A				
LEGAL AND GENERAL				
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT)	1.702.244		F	FF
LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL				
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	129.187		F	FF
RICHIEDENTE:CBNY-L&G COLLECTIVE INVEST TRUST				
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT0	501.885		F	FF
UKUC UCITS 15% TREATY DOCS				
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	136.646		F	FF
RICHIEDENTE:NT0 UKUC UCITS 15% TREATY DOCS				
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	51.818		F	FF
LF WALES PENSION PARTNERSHIP (WALES PP) ASSET POOLING ACS	253.840		F	FF
U RICHIEDENTE:NTC-WS WALES PP ASST POL ACS UMBRIA				
LFAML INDEXALPHA	250.267		F	FF
LGIM MANAGERS (EUROPE) LIMITED RICHIEDENTE:NT LEGAL AND	59.064		F	FF
GENERAL CCF				
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	662.469		F	FF
RICHIEDENTE:NT NTC-LGPS CENTRAL AUTHORISED				
LGT SELECT FUNDS RICHIEDENTE:RBC LGT SELECT FUNDS	311.550		F	FF
LIF-LYXOR MSCI WORLD CATHOL PR	5.121		F	FF
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	67.617		F	FF
LMT MRT BLRK EUROPE VALUE 775373	18.396		F	FF
LOCAL AUTHORITIES SUPERANNUATION FUND AGENTE:JPMCBNA	357.229		F	FF
LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS	33.015		F	FF
MASTER TR				
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	10.216		F	FF
LOF TARGETNETZERO EUROPE EQUITY	4.100		F	FF
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	409.314		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	647.644		F	FF
LOVETT-WOODSUM FOUNDATION INC.. RICHIEDENTE:NT NT0 15%	22.269		F	FF
TREATY ACCOUNT CLIE				
LUX IM ESG SMALL - MID CAP EURO EQUITIES	156.999		F	FF
LUXCELLENCE-HELVETIA EUROP EQUITY	8.713		F	FF
LVIP BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	142.864		F	FF
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	129.346		F	FF
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	139.392		F	FF
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	876.804		F	FF
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	57.541		F	FF
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	42.499		F	FF
MACK EAFE EQUITY POOL	26.237		F	FF
MACKENZIE EUROPEAN SMALL MID CAP FUND	120.680		F	FF
MACKENZIE GLOBAL EQUITY FUND	673.106		F	FF
MACKENZIE GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND	301.188		F	FF
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE LARGE CAP	283.284		F	FF
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE LARGE CAP MASTER	128.734		F	FF
FUND (MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:NT				
NT0 NON TREATY CLIENTS				
MACKENZIE QUANTITATIVE WORLD LARGE CAP EX JAPAN FUND	65.970		F	FF
MACKENZIE WORLD LOW VOLATILITY ETF	114.354		F	FF
MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND AGENTE:JPMCBNA	10.461		F	FF
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 I SP C/O MAPLES SECRETARIES	11.266		F	FF
(CAYMAN) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB				
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES	6.876		F	FF
LIMITES RICHIEDENTE:BARCLAYS BANK PLC SA A/C PB CAYMAN				
CLIENTS				
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP RICHIEDENTE:JP	597.230		F	FF
MORGAN CLEARING CORP.				
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	89.066		F	FF
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	562.754		F	FF
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY	50.518		F	FF
INDEX POOLED FUND				
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	3.648		F	FF
MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	141.858		F	FF
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O	4.465.685		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON				
BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC				
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUROPA FUND.	2.128		F	FF
RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB				
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-GLOBAL FINANCIALS	11.958		F	FF
MARKET RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB				
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	950.052		F	FF
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: AXA ROSENBERG	5.867		F	FF
EUROPEAN EQUITY MOTHER FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR				
MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	16.900		F	FF
MBB PUBLIC MARKETS I LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY	47.301		F	FF
LENDING CLIE				
MDPIM INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	47.276		F	FF
MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	283.177		F	FF
RICHIEDENTE:RBC MEDIOLANUM BEST BRANDS				
MERCER GLOBAL EQUITY FUND	124.466		F	FF
MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	6.097		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT LENDING				
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	65.697		F	FF
MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND RICHIEDENTE:NT	7.405		F	FF
NT2 TREATY ACCOUNT LENDING				
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	1.347.973		F	FF
MERCER QIF FUND PLC	80.573		F	FF
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	194.818		F	FF
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST AGENTE:BNPP SIDNEY	9.712		F	FF
METALLRENT FOND'S PORTFOLIO	140.963		F	FF
METIS EQUITY TRUST- METIS INTERNATIONAL CLIMATE ALIGNED	24.094		F	FF
INDE RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS				
METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	168.694		F	FF
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	34.400		F	FF
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH AGENTE:BNPP	795.219		F	FF
LUXEMBOURG				
METZLER INTERNATIONAL INVESTME	625.000		F	FF
METZLER UNIVERSAL TRUST	33.400		F	FF
MGI FUNDS PLC	1.568.019		F	FF
MH AMUNDI ACTIONS EURO AGENTE:BNPP FRANCE	136.292		F	FF
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	337.198		F	FF
MIDDLETOWN WORKS HOURLY AND SALARIED UNION	1.475		F	FF
MIETF GLOBAL EQUITY ETF 773566	15.103		F	FF
MIETF INTERNATIONAL EQUITY ETF 773567	19.978		F	FF
MIGROS BANK (LUX) FONDS 50 RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	4.180		F	FF
MINE SUPERANNUATION FUND	163.514		F	FF
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE AGENTE:JPMC BNA	219.991		F	FF
MIR AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	130.000		F	FF
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN	457.313		F	FF
SACHS INTERNATIONAL LIMITED				
MONEY MATE ENTSCLOSSEN	37.749		F	FF
MONEY MATE MODERAT	26.167		F	FF
MONEY MATE MUTIG	19.225		F	FF
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	150.206		F	FF
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	6.537		F	FF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS -	91.303		F	FF
MOTABILITY AS SOLE TRUSTEE OF THE MOTABILITY ENDOWMENT	7.182		F	FF
TRUST				
MOUNT BATTON INVESTMENTS LIMITED	312.441		F	FF
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JPMC BNA	52.536		F	FF
MSCI EQUITY INDEX FUND B - ITALY (MSITB) AGENTE:JPMC BNA	344.915		F	FF
MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EUROSECB AGENTE:JPMC BNA	81.590		F	FF
MTBJ FRANK RUSSELL INVS JAPAN LIMITED INT EQUITY FUND	42.768		F	FF
MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	72.238		F	FF
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC	24.232		F	FF
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	126.506		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION PLAN	55.800		F	FF
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	306.569		F	FF
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND PRC	163.507		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 CHINA MALAYSIAN SINGAPO				

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
NATIONAL PENSION INSURANCE FUND AGENTE:JPMCBNA	1.894		F	FF
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	273.071		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
NATIONWIDE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	356.191		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	49.322		F	FF
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	109.843		F	FF
NATWEST ST JAMES'S PLACE MANAGED GROWTH UNIT TRUST	202.839		F	FF
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS	7.356		F	FF
TRUSTEE O RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE	134.281		F	FF
OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO				
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE	18.544		F	FF
OF ST. JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGE				
NBIMC EAFE EQUITY INDEX FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY	1		F	FF
CLIENTS AC				
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	154.394		F	
RICHIEDENTE:NTC-NEBRASKA PBL EMPLOYEES REMT SYS				
NEF RISPARMIO ITALIA	149.432		F	
NEPC INVESTMENT LLC AGENTE:BNPP LONDON	258.088		F	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JPMCBNA	1.564.088		F	
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	307.782		F	
NFL PLAYER TAX QUALIFIED ANNUITY PLAN	3.084		F	
NFS LIMITED AGENTE:JPMCBNA	3.117		F	FF
NIF3 - SUSTAINABLE WORLD EQUITY MANDATE2	1.513		F	FF
NN PARAPLUFONDS 1 NV	365.057		F	FF
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	401.348		F	FF
NON US EQ MGRS PORT 3 WELLINGTON	64.220		F	FF
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	118.943		F	FF
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	21.302		F	FF
NORDEA EUROPEAN PASSIVE FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	17.135		F	FF
NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	25.517		F	FF
NORDEA WORLD PASSIVE FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	31.060		F	FF
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	22.982.030		F	FF
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY	143.386		F	FF
FUND				
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	136.298		F	FF
NORTH ROCK SPC - NR 1 SP. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING	1.368.330		F	FF
CORP				
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US	56.233		F	FF
INVESTABLE MAR RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I				
NORTHERN TRUST COMMON EAFE INDEX FUND - LENDING	135.845		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND	38.592		F	FF
NON-LEND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	2.192.340		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
NORTHERN TRUST INVESTMENTS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY	289.609		F	FF
ACCOUNT CLIE				
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	419.652		F	FF
RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON				
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND RICHIEDENTE:NT GS0 NLDU 0	170.261		F	FF
PCT TREATY ACCOUNT				
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	99.436		F	FF
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN RICHIEDENTE:RBC	186.700		F	FF
IST TREATY CLIENTS AC				
NOVANT HEALTH INC. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY	63.421		F	FF
TAX C				
NOW PENSIONS TRUST	70.387		F	FF
NT WORLD GREEN TRANSITION INDEX FUND RICHIEDENTE:NT NT2	2.668		F	FF
TREATY ACCOUNT CLIENTS				
NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	419.457		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED., RICHIEDENTE:NT NT0	59.100		F	FF
NON TREATY LENDING CLIE				
NUVEEN TIAA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	74.049		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND AGENTE:JPMCBNA	476.127		F	FF
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	62.320		F	FF
NZAM EURO STOXX PARIS-ALIGNED	2.169		F	FF
OBERWEIS INTERNATIONAL OPPORTU	324.500		F	FF
OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE	925		F	FF
OFI INVEST DIVERSIFIE	1.640		F	FF
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE	731.673		F	FF
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	239.673		F	FF
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE	126.846		F	FF
OFI INVEST ESG EURO EQUITY SMA	12.518		F	FF
OFI INVEST ISR ACTIONS EURO	197.080		F	FF
OFI INVEST PATRIMOINE	12.596		F	FF
OFI INVEST PERFORMANCE	3.933		F	FF
OHIO NATIONAL FUND, INC.-ON BLACKROCK ADVANTAGE	5.855		A	AA
INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO				
OHMAN MARKNAD EUROPA AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL	20.000		F	FF
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND	616.236		F	FF
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	148.989		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN-JUPITER ASSET MAN SERIES PLC				
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS RICHIEDENTE:CBLDN-JUPITER	9.464		F	FF
ASSET MAN SERIES PLC				
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	807.742		F	FF
RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD				
ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND	13.498		F	FF
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI AZIONARIO	29.953		F	FF
ITALIA				
ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	105.000		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	195.150		F	FF
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.289.070		F	FF
OSSIAM GOVERNANCE FOR CLIMAT	517		F	FF
OSSIAM LUX	50.977		F	FF
OUTRAM INVESTMENTS LTD	34.033		F	FF
PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	82.712		F	FF
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	1.702.775		F	FF
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	6.159		F	FF
PCA TAX SHELTERED ANNUITY PLAN RICHIEDENTE:NT NT0	7.841		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX C				
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST RICHIEDENTE:NT	4.215		F	FF
NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
PEGASUS-UI-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	171.790		F	FF
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	4.393		F	FF
PENSIOENFONDS METAAL OFF	32.714		F	FF
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	69.591		F	FF
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	289.984		F	FF
PEOPLE'S BANK OF CHINA	519.451		F	FF
PEPCO HOLDINGS INC. VERA TRUST RICHIEDENTE:NT NT0	1.829		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX C				
PEPPER L.P. AGENTE:JPMCBNA	27.961		F	FF
PERPETUAL PRIVATE INTERNATIONALSHARE FUND	26.552		F	FF
PERPETUAL PRIVATE RI INTERNATIONAL SHARE FUND LEVEL 18	687		F	FF
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	72.740		F	FF
ETF				
PGGM SPD (DMAEMFGL)PGGM SPD DMAE MULTIFACTOR GLOBAL	145.808		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITARY				
PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.232		F	FF
PGIM QMA INTERNATIONAL EQUITY FUND	105.452		F	FF
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN AGENTE:BNPP LONDON	24.809		F	FF
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES AGENTE:PICTET &	19.817		F	FF
CIE(EUROPE)				
PICTET CH - GLOBAL EQUITIES AGENTE:PICTET & CIE	12.329		F	FF
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	153.169		F	FF
PINNACLE PLATO GBL LOW CARBON FD	567		F	FF
RICHIEDENTE:CBHK-CPL-PINN PLATO GB LCARBON FD				
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	16.110		F	FF
AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ				
PLATO INST I FUND EURO EQUITY AGENTE:KBC BANK NV	22.619		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
PLATO INST I FUND EUROPEAN EQUITY AGENTE:KBC BANK NV	53.853		F	FF
PMPT INKA FONDS	42.687		F	FF
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	160.648		F	FF
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	208.614		F	FF
RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN				
POOL REINSURANCE CO LTD	11.631		F	FF
PREMIUMMANDAT BALANCE	63.279		F	FF
PREMIUMMANDAT DYNAMIK	117.603		F	FF
PREVOYANCE NE FUND PREVOYANCE NE GLOBAL ASSETS UBS FUND	18.330		F	FF
MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ				
PRIME SUPER PTY LTD RICHIEDENTE:CBNY-PRSSID NAB ACF PRIME SUPER	5.936		F	FF
PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL EQUITY INDEX	66.119		F	FF
PRINCIPAL FUNDS INC OVERSEAS FUND	12.243		F	FF
PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	72.037		F	FF
PRO-GEN INVESTMENTS LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	827		F	FF
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	81.516		F	
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I				
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES	44.653		F	
MAS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN	34.624		F	
TR. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD	107.508		F	
RICHIEDENTE:CBSG-EUR BETA & SMARTBETAQEP-ASEB5B				
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 PGIM ABSOLUTE RETURN BO	43.476		F	
PTV2 AGENTE:JP MORGAN SE LUX	184.432		F	FF
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	18.331		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN	129.700		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	201.863		F	FF
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT				
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	58.687		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	92.625		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	263.036		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	467.846		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.359.236		F	FF
PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND	20.598		F	FF
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	261.805		F	FF
RICHIEDENTE:NTC-PUBLIC SECTOR PENSION INV BOARD				
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS EUROPEAN	1.248.462		F	FF
EX UK FUND AGENTE:HSBC BANK PLC				
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS	82.536		F	FF
SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC				
PZENA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND AGENTE:BNPP LONDON	129.490		F	FF
PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC SMID CAP VALUE	1.650		F	FF
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND. RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY/NON TREATY TAX I	7.794		F	FF
QUALITY EDUCATION FUND	1.983		F	FF
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	117.882		F	FF
AGENTE:DZ PRIVATBANK S.A.				
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	133.625		F	FF
RBC CANADIAN MASTER TRUST RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	1		F	FF
RBC O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND	1		F	FF
RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC				
REASSURE LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	638.619		F	FF
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	24.889		F	FF
RENDEMENT DIVERSIFIE M	7.751		F	FF
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	7.670		F	FF
RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY	61.795		F	FF
RHUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST	35.243		F	FF
RICHIEU FAMILY SMALL CAP	210.000		F	FF
RLA GLOBAL SHARE FUND RICHIEDENTE:CBHK-EQT ATF RLA	14.049		F	FF

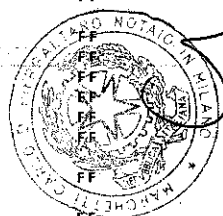


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
GLOBAL SHARE FUND				
RLA INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:BNPP SIDNEY	31.049		F	FF
ROBEKO CAPITAL GROWTH FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	63.476		F	FF
ROBERT BOSCH GMBH AGENTE:JP MORGAN SE LUX	396.599		F	FF
ROBIN 1-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	202.549		F	FF
ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	36.889		F	FF
ROPS EURO P	187.229		F	FF
ROPS-SMART INDEX EURO	137.245		F	FF
ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX	88.405		F	FF
UK EQUITY TILT FUND AGENTE:H5BC BANK PLC				
RPAQ 2015 FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	60.098		F	FF
RTX SAVINGS PLAN MASTER TRUST	299.558		F	FF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND	621.804		F	FF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	385.552		F	FF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	87.249		F	FF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	828.821		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS CANADIAN DIVIDEND POOL	14.359		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL	26.025		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	29.329		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL	1.203		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	214.498		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT	176.912		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	21.533		F	FF
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	634.448		F	FF
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL	8.126		F	FF
SAEV MASTERFONDS INKA AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	885.879		F	FF
SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I	184.173		F	FF
SAN JOSE FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	38.700		F	FF
SAN JOSE POLICE AND FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN	56.100		F	FF
SANLAM COMMON CONTRACTUAL FUND	6.584		F	FF
RICHIEDENTE:NTC-SANLAM COMMON CONTRACTUAL FUND				
SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT	6.890		F	FF
TTY ACC CLT LEN				
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI	135.355		F	FF
SAUDI CENTRAL BANK	9.232		F	FF
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JPMC BNA	44.253		F	FF
SCANDIUM AGENTE:BNPP FRANCE	530.000		F	FF
SCHLUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I	34.311		F	FF
SCHLUMBERGER INTERNATIONAL STAFF RETIREMENT FUND FCP-SIF	3.738		F	FF
RICHIEDENTE:NT GS1 0 PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN				
SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE TRUST	152.086		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN SE LUX	598.194		F	FF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX ETF	735.218		F	FF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB FNDTL INTL LG CO IND	161.463		F	FF
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.023.030		F	FF
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND RICHIEDENTE:CBNY-SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FD	581.486		F	FF
SCOTIA WEALTH INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL	11.655		F	FF
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	28.122		F	FF
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND	138.499		F	FF
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS	25.247		F	FF
ICVC-INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND				
SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTF	4.685		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
SEB EUROCOMPANIES THEODOR-HEUS	60.402		F	FF
SEB EUROPAFONDS THEODOR-HEUSS	121.999		F	FF
SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	606.635		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA	110.991		F	FF
SEI DYNAMIC FACTOR ALLOCATION	751.293		F	FF
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC THE	8.469		F	FF
SEI IEF ACADIAN	161.426		F	FF
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL	581.706		F	FF
EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD	9.461		F	FF
EQUITY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD	8.380		F	FF
EQUITY EX-US FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - WORLD EQUITY EX-US	1.037.155		F	FF
FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SELF-FINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	700		F	FF
SG ACTIONS EURO SMALL	522.334		F	FF
SGD GE 2014-1 AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	21.650		F	FF
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	1.934		F	FF
SHELL FOUNDATION AGENTE:JPMCBNA	30.912		F	FF
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL	4.714		F	FF
INTERNATIONAL PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA				
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL	146.764		F	FF
OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA				
SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	34.029		F	FF
SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO	63		F	FF
NETSUI TRUS				
SIEMENS EMU EQUITIES	149.490		F	FF
SIEMENS-FONDS SIEMENS-RENTE AGENTE:JP MORGAN SE LUX	107.643		F	FF
SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	1.416.670		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SIX CIRCLES MANAGED EQUITY PORTFOLIO INTERNATIONAL	602.738		F	FF
UNCONSTRAINED FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
SMART WHOLESALE GLOBAL EQUITY ESG FUND AGENTE:BNPP	12.758		F	FF
SIDNEY				
SMTB GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND	20.361		F	FF
SOCIAL PROTECTION FUND	13.731		F	FF
SOGECAP ACTIONS - SMALL	515.825		F	FF
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN	15.956		F	FF
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS	214.444		F	FF
UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION RICHIEDENTE:NT				
NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
SPA MANDATE BLACKROCK	33.977		F	FF
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.246.580		F	FF
RICHIEDENTE:NTC-SPARTAN GRP TR FOR EMP BEN PL				
SPDR MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF	20.143		F	FF
SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORSETF	34.643		F	FF
SPDR MSCI WORLD STRATEGICFACTORSETF	2.295		F	FF
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	1.228.008		F	FF
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	44.911		F	FF
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST	13.458		F	FF
FUND				
SSB MSCI ITALY INDEX SECURITIESLENDING COMMON TRUST FUND	748.649		F	FF
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	5.465		F	FF
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	104.583		F	FF
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	310.129		F	FF
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	3.697.825		F	FF
ST BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE PARTICULIERE	25.210		F	FF
BEVEELIGING				
ST PFD PMA MANDATE BLACKROCK	12.708		F	FF
STAMPS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION. RICHIEDENTE:NT0	48.120		F	FF
NON TREATY CLIENTS				
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	107.988		F	FF
STANLIB FUNDS LIMITED	2.790		F	FF
STAR FUND	1.363.084		F	FF
STAR PASTEUR	32.511		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	133.191		F	FF
STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	24.406		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM	68.762		F	FF
STATE OF MINNESOTA	921.550		F	FF
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	813.726		F	FF
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	255.143		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	394.748		F	FF
STATE OF WYOMING AGENTE:JPMCBNA	64.670		F	FF
STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN	41.543		F	FF
STATE STREET ALL-COUNTRY WORLD ACTIVE NON- LENDING	31.572		F	FF
COMMON TRUST FUND				
STATE STREET FACTORBASED NONLENDING COMMON TRUST FUND	16.862		F	FF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	5.291		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TREATY ACCOUNT				
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	289.293		F	FF
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	240.226		F	FF
STATE STREET GLOBAL EQUITY FUND	22.508		F	FF
STATE STREET GLOBAL INDEX PLUS TRUST	4.739		F	FF
STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE NON-LENDING COMMON	136.002		F	FF
TRUST FUND				
STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX	210.621		F	FF
PORTFOLIO				
STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND	207.633		F	FF
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	37.293		F	FF
STATE STREET TOTAL RETURN VIS FUND	6.550		F	FF
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE:NT	618.265		F	FF
STATE TEACHERS RETIREMENT S				
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET	11.453		F	FF
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJ	442.532		F	FF
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE	455.906		F	FF
BOUWNIJVERHEID				
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE	8.975		F	FF
ZOETWARENINDUSTR				
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	26.463		F	FF
RICHIEDENTE:NTC-STICHTING BLUE SKY LIQ ASST FD				
STICHTING BPL PENSIOEN	364.092		F	FF
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	586.116		F	FF
STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS	45.473		F	FF
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	662.599		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS	190.702		F	FF
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS RICHIEDENTE:NT NT0	22.860		F	FF
EU/NORWAY PENSION FUNDS				
STICHTING PENSIOENFONDS TANDARTSEN EN	1.942		F	FF
TANDARTS-SPECIALISTEN				
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS	16.835		F	FF
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN	4.876		F	FF
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING	378.185		F	FF
PGGM DEPOSITORY				
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	17.853		F	FF
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	641.292		F	FF
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	59.262		F	FF
STRATEGY SICAV RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	2.722		F	FF
STRATHCLYDE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UK RESIDENTS	339.555		F	FF
ACCOUNT LE				
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	11.971		F	FF
SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC	180.428		F	FF
IST TREATY CLIENTS AC				
SUN LIFE SCHRÖDER GLOBAL MID CAP FUND RICHIEDENTE:RBC IST	12.562		F	FF
TREATY CLIENTS AC				
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	44.115		F	FF
SUNAMERICA SERIES TRUST-SA GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET	9.197		F	FF
INSIGHT PRT				
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH	26.419		F	FF
AUSTRAL RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT CLIENTS				

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
T ROWE PRICE GLOBAL EX US EQUITY 1001293	238		F	FF
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV AGENTE:JP MORGAN SE LUX	44		F	FF
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	67.425		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	195.926		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
TAILOR ACTIONS AVENIR ISR	60.679		F	FF
TAILOR ACTIONS ENTREPRENEURS	37.368		F	FF
TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY	9.302		F	FF
TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (SOVEREIGN INVESTOR - HEDGED) FUND AGENTE:JPMCBNA	171.580		F	FF
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	195.746		F	
TD EMERALD LOW CARBON GLOBAL EQUITY INDEX POOLED FUND TRUST	2.149		F	
TD EUROPEAN INDEX FUND	5.879		F	
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	93.626		F	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA RICHIEDENTE:NT	90.805		F	
NTD 15% TREATY ACCOUNT LEND				
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	69.457		F	
AGENTE:JPMCBNA				
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	787.574		F	FF
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	1.269.293		F	FF
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION	4.003		F	FF
TF-EQUITY AGENTE:JP MORGAN SE LUX	2.075.139		F	FF
THE AB PORTFOLIOS AB ALL MARKET TOTAL RETURN PORTFOLIO	52.784		F	FF
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	37.836		F	FF
THE BANK OF KOREA	118.581		F	FF
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INV	206.935		F	FF
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	367.433		F	FF
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	301		F	FF
RICHIEDENTE:NTD UK RESIDENTS ACCOUNT LE				
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMCBNA	809.028		F	FF
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	271.919		F	FF
RICHIEDENTE:NTD TREATY/NON TREATY TAX C				
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	172.277		F	FF
THE COLORADO HEALTH FOUNDATION	15.108		F	FF
THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	70.722		F	FF
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	16.962		F	FF
THE GREATER MANCHESTER PENSION FUND RICHIEDENTE:NT	403.508		C	FF
NTC-TMBC AS THE ADMIN AUTH				
THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	6.457.218		F	FF
THE HK SAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND	1.341		F	FF
THE INCUBATION FUND LTD	402		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	13.160		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.319		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: NISSAY FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	110.834		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATI AGENTE:JPMCBNA	62.999		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400021974 AGENTE:JPMCBNA	3.670		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400025501 AGENTE:JPMCBNA	4.006		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MSCI-KOKUSAI INDEX MOTHER FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	484		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ400025521 AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	4.181		F	FF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021492 AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	16.718		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021536	70.025		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)	94.781		F	FF
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR				
THE MEMORIAL HEALTH FOUNDATION INC. RETIRED EMPLOYEE	2.531		F	FF
BENEF. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE				
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	29.336		F	FF
THE NOMURA TRUST AND BANKING C	43.200		F	FF
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	65.032		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I				
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	35.617		F	FF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.085.163		F	FF
THE ROB AND MELANI WALTON FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	59.818		F	FF
THE SAUDI SECOND INVESTMENT COMPANY AGENTE:JPMC BNA	87.537		F	FF
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND AP 7 EQUITY FUND	1.173.712		F	FF
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	420.225		F	FF
THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	16.399		F	FF
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	78		F	FF
THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOC MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FDS TR	971.147		F	FF
THE AM QUANT- EQUITY EUROZONE GURU AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	443.000		F	FF
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:JPMC BNA	2.745.322		F	FF
THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	12.526		F	FF
TIAACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	1.625.206		F	FF
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	64.791		F	FF
TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY INDEX VP	5.968		F	FF
TRATON-UI-DYNAMIK AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	45.404		F	FF
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	2.083.881		F	FF
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 10 AGENTE:MIZUHO	42.538		F	FF
TRUST BKG-LUX				
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21 AGENTE:MIZUHO	4.748		F	FF
TRUST BKG-LUX				
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 3 AGENTE:MIZUHO	65.824		F	FF
TRUST BKG-LUX				
TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 8 AGENTE:MIZUHO	3.003		F	FF
TRUST BKG-LUX				
TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	106.381		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C				
TRUST I AB GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO	14.138		F	FF
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	248.252		F	FF
TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	31.000		F	FF
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC - TS ADVISERS	20.958		F	FF
AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK				
U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	381.099		F	FF
UAPF - BLACK ROCK PASSIVE EQUITY RICHIEDENTE:CBLDN-NAT	6.194		F	FF
BANK OF KAZ-JSC UAPF				
UBS (IRL) ETF PLC	126.692		F	FF
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN - HIGH DIVIDEND (EUR)	253.441		F	FF
RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)				
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE RICHIEDENTE:UBSLUXINSTFUNDEUROPEPASSIVEH	347.770		F	FF
UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE RICHIEDENTE:UBSLUXINSTFUNDEUROPEPASSIVE	136.075		F	FF
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - SYSTEMATIC ALLOCAT PTF EQUITY (USD) RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	3.641		F	FF
UBS (LUX) STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD) RICHIEDENTE:UBSL -	1.444		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
UCITS (TX EX)				
UBS (LUX) STRATEGY SICAV-SYSTEMATIC - ALLOCATION PF DEFENSIVE (USD) RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	685		F	FF
UBS (LUX) STRATEGY SICAV-SYSTEMATIC - ALLOCATION PF MEDIUM (USD) RICHIEDENTE:UBSI - UCITS (TX EX)	3.310		F	FF
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JPMCBNA	77.701		F	FF
UBS CAYMAN TRUST 1 UBS TRIPLE INCOME EUROPEAN BANK EQUITY STRATEGY FUND	29.563		F	FF
UBS CH INDEX FUND EQ EMU UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ	30.675		F	FF
UBS CH INDEX FUND EQ EUROPE EX CH NSL UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ	14.402		F	FF
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS - ZIF GREEN	37.884		F	FF
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	340.700		F	
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA RICHIEDENTE:UBSL - UCITS (TX EX)	174.411		F	
UBS LUX FUND SOLUTIONS	830.921		F	
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1 FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	152.023		F	
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A4 FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	47.792		F	
UI-FONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE:JP MORGAN SE LUX	102.358		F	FF
UI-GKR-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	8.877		F	FF
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY RICHIEDENTE:CBLDN-NAT BANK OF KAZ-JSC UAPF	41.387		F	FF
UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	7.180		F	FF
UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	31.390		F	FF
UNISUPER AGENTE:BNPP SIDNEY	1.929.934		F	FF
UNITED CHURCH FUNDS INC	47.924		F	FF
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT	809.135		F	FF
UNITED NATIONS JOINT STAFF				
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEE RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS RELIEF AND W	4.065		F	FF
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR KFPT	24.845		F	FF
UNIVERSAL FONDS				
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS	11.176		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:HSBC	474.974		F	FF
CONTINENTAL EUR				
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR ARBOR I UI	38.629		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS I	2.190		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	25.115		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT	24.500		F	FF
EURO AKTIEN PROTECT ESG AGENTE:BNPP SA DEUTSCH				
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF MS-B HAUPFONDS AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	52.835		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-CA V AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	7.693		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-OCO AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	107.550		F	FF
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/MASTER VANR FRA SEGM. MASTER VANR-AGI ALLOKATION(490306) AGENTE:JP MORGAN SE LUX	16.046		F	FF
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI I UI	3.000		F	FF
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR PROUIFONDS SAA	94.000		F	FF
UPS GROUP TRUST	401.634		F	FF
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0	163.038		F	FF
TREATY/NON TREATY TAX I				
VAD INKA AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	64.993		F	FF
VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND	108.377		F	FF
VALUEQUEST PARTNERS LLC	2.096		F	FF
VANECK MSCI INTERNATIONAL VALUEETF	11.662		F	FF
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	9.113.175		F	FF
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	25.717		F	FF



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JPMCBNA	178.557		F	FF
VANGUARD-ETHICALLY-CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	33.526		F	FF
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	2.023.904		F	FF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	211.104		F	FF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JPMCBNA	1.115.887		F	FF
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II AGENTE:JPMCBNA	7.462.854		F	FF
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND	2.158.373		F	FF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	175.358		F	FF
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	12.294		F	FF
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.504.255		F	FF
VANGUARD GLOBAL MOMENTUM FACTORETF	37.209		F	FF
VANGUARD GLOBAL VALUE EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	44.011		F	FF
VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF	35.772		F	FF
VANGUARD INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	278.780		F	FF
VANGUARD INTERNATIONAL SHARES SELECT EXCLUSIONS INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	28.812		F	FF
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.097.860		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	26.257		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DEVELOPED WRLD CMMN CONT FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	20.051		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DVLDP WRLD EX UK CMN CNT FD AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	19.552		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	320.419		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED WORLD II (B) CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	28.248		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED WORLD II CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	12.271		F	FF
VANGUARD INVESTMENTS II CCF/VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED EUROPE II CCF AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	18.903		F	FF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA	14.821.386		F	FF
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	638.117		F	FF
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:JPMCBNA	228.307		F	FF
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	23.652		F	FF
VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPA	27.644		F	FF
RICHIEDENTE:CBLDN-VERDIPAPIRFONDET DNB EUROPA				
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL INDEKS RICHIEDENTE:CITIBANK N.A.LONDON SA VERDIPAPIRFO DNB GLOBAL INDEX	176.654		F	FF
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA AGENTE:JP MORGAN SE LUX	70.000		F	FF
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS. RICHIEDENTE:NT GSI 0 PCT TREATY ACCOUNT CIT LEN	44.625		F	FF
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEX 1 RICHIEDENTE:NT GSI 0 PCT TREATY ACCOUNT CIT LEN	99.678		F	FF
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR RICHIEDENTE:NT GSI 0 PCT TREATY ACCOUNT CIT LEN	71.387		F	FF
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	354.824		F	FF
VERMOGENSMANAGEMENT AKTIENSTARS	299.699		F	FF
VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	118.738		F	FF
VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1	176.928		F	FF
VG V POOLFONDS METZLER AGENTE:JP MORGAN SE LUX	615.000		F	FF
VG V POOLFONDS PAI AGENTE:JP MORGAN SE LUX	31.512		F	FF
VIA SMART-EQUITY EUROPE	95.134		F	FF
VIA SMART-EQUITY WORLD	65.135		F	FF
VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	541.867		F	FF

ELENCO PARTECIPANTI

MINISTRO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 23
RICHIEDENTE:CBNY- VIC CAP INT VIC INT SM CAP				
VICTORY INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY-USAA	626.772		F	FF
INTERNATIONAL FUND				
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2.535.424		F	FF
RICHIEDENTE:CBNY SA MUNDER INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND				
VICTORYSHARES INTERNATIONAL VALUE MOMENTUM ETF	174.688		F	FF
RICHIEDENTE:CBNY-VICSH USAA MSCI INTL VM				
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX	663.280		F	FF
FUND				
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	75.605		F	FF
VILLIERS ALTO	89.552		F	FF
VINVA INTERNATIONAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND	87.910		F	FF
AGENTE:JPMCBNA				
VINVA INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA	36.809		F	FF
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	412.021		F	FF
VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	68.084		F	FF
VOYA MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	415.032		F	FF
VOYA VACS INDEX SERIES I PORTFOLIO	101.352		F	FF
VWLAKH MASTER AGENTE:BNPP SA DEUTSCH	200.000		F	FF
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	694.367		F	FF
WELLINGTON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE	1.320.245		F	FF
COMMON TRUST FUNDS TRUST INTERNATIONAL				
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	736.060		F	FF
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND				
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST	299.605		C	FF
YORKSHIRE PENSIO				
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND. RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF	2.630		F	FF
CLIENTS ACCOUNT				
WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES AGENTE:JPMCBNA	6.380		F	FF
WI COOK FOUNDATION INC	23.400		F	FF
WIF-DWS EURO SMAL MID CAP AGENTE:NOMURA BK SA LUXEMB	257.620		F	FF
WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST	149.401		F	FF
WILMINGTON GLOBAL ALPHA EQUITIES FUND	27.049		F	FF
WILSHIRE BRIDGEWATER MANAGED ALPHA MASTER FUND LIMITED	31.082		F	FF
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL	7.677		F	FF
EQUITY FUND AGENTE:BNPP LONDON				
WINDWISE MSCI EAFE INDEX NON LENDING	27.381		F	FF
WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	21.379		F	FF
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	148.249		F	FF
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810	42.339		F	FF
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812	17.984		F	FF
WISDOMTREE INTL MIDCAP DIV FUND 1001814	94.310		F	FF
WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75 RICHIEDENTE:CBNY-MIIT75 NAB	296.114		F	FF
ACF MLCI WMP EQ 75				
WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN AGENTE:PICTET & CIE	9.620		F	FF
WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST OPPORTUNISTIC EQUITY	10.879		F	FF
PORTFOLIO				
WYOMING RETIREMENT SYSTEM RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON	17.715		F	FF
TREATY TAX I				
XTRACKERS	1.152.978		F	FF
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	465.681		F	FF
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	1.135		F	FF
XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	5.313		F	FF
XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF	382.633		F	FF
XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	50.045		F	FF
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	6.791		F	FF
XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF	8.620		F	FF
ZEPHYR - EUROPE EQUITY ESG OPTIMIZED AGENTE:BNPP SA	6.768		F	FF
BELGIUM				
ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 2 AGENTE:BNPP SA BELGIUM	11.389		F	FF
ZURICH INVEST ICAV	62.699		F	FF
ZWITSERLEVEN INSTITUTIONELE BELEGINGSFONDSEN -	20.748		F	FF
ZWITSERLEVEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA AGENTE:BNPP				
FRANCE				

443.701.108

0

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO
- PER DELEGA DI

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria 1	Straordinaria 2 3
BENTINI ALBERTO	2.714		A	A A
FONDAZIONE DI SARDEGNA	144.406.625		F	F F
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	10.783.991		F	F F
MORIGI GABRIELE	8.000		F	F F
UNIPOL GRUPPO S.p.A.	149.131.835		F	F F
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.	131.975.560		F	F F
		436.308.725		

Legenda:

- 1 punto 1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale
2 punto 1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.
3 punto 2. Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 19 DICEMBRE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.346 Azionisti in proprio o per delega per n. 880.009.833 azioni ordinarie pari al 61,901715% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

punto 1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.340	879.051.392	99,891087	99,891087	61,834296
Contrari	3	939.177	0,106723	0,106723	0,066064
Astenuti	3	19.264	0,002189	0,002189	0,001355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.346	880.009.833	100,000000	100,000000	61,901715
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

punto 1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bilanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.342	878.964.759	99,881243	99,881243	61,828202
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	1.045.074	0,118757	0,118757	0,073513
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.346	880.009.833	100,000000	100,000000	61,901715
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000



[Handwritten signature]

punto 2. Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.343	879.990.569	99,997811	99,997811	61,900360
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	19.264	0,002189	0,002189	0,001355
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.346	880.009.833	100,000000	100,000000	61,901715
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Assemblea Ordinaria del 19 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

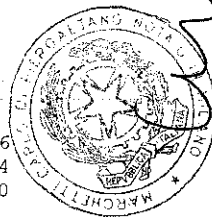
Oggetto : punto 1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione 1.346 per azioni ordinarie 880.009.833 pari al 61,901715% del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE	%CAP.SOC.
		PRESENTI	
Favorevoli	879.051.392	99,891087	61,834296
Contrari	939.177	0,106723	0,066064
SubTotale	879.990.569	99,997811	61,900360
Astenuti	19.264	0,002189	0,001355
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	19.264	0,002189	0,001355
Totale	880.009.833	100,000000	61,901715



Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **punto 1. Scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca S.p.A. inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A.**

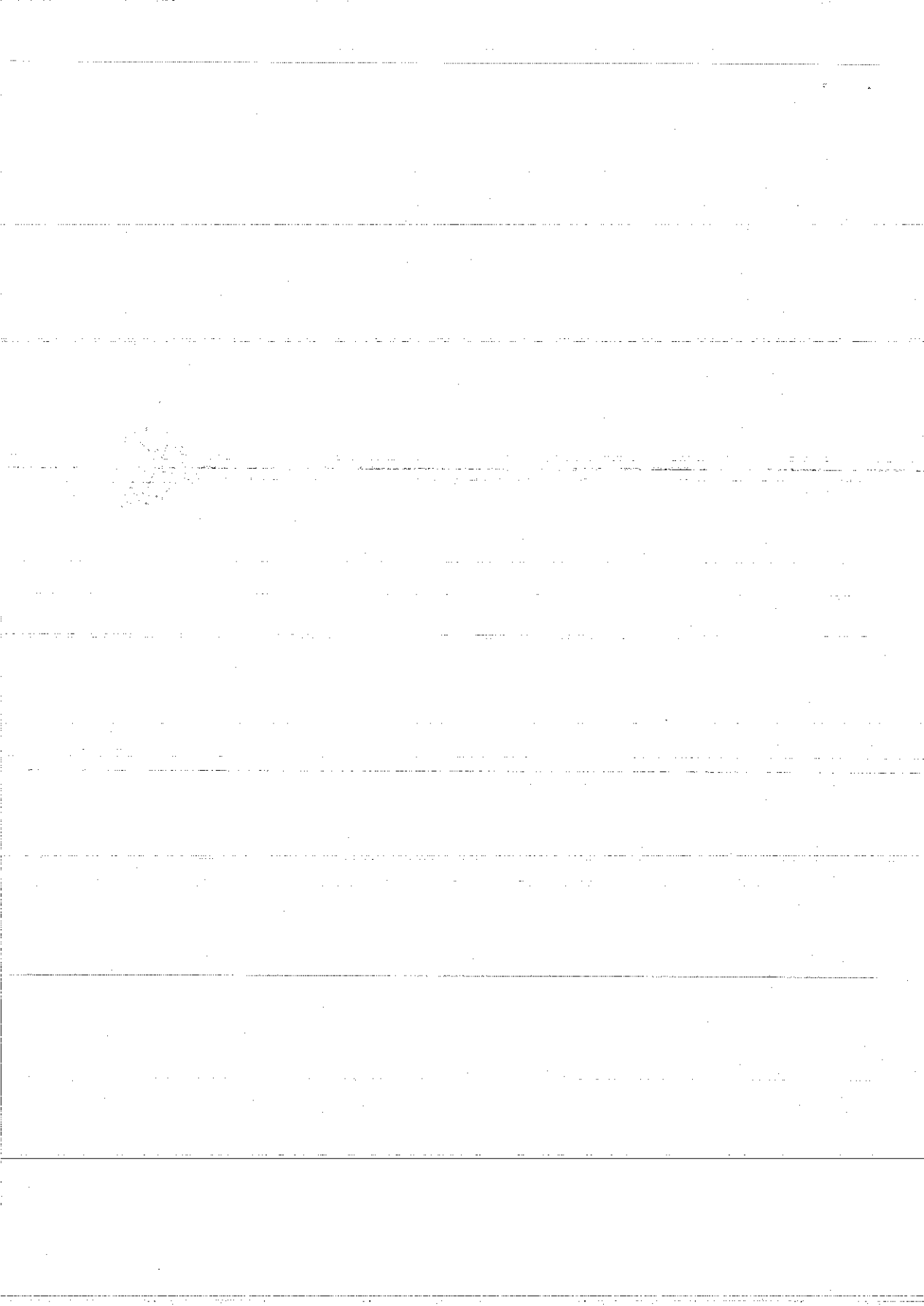
Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione **1.346** per azioni ordinarie **880.009.833** pari al **61,901715%** del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	878.964.759	99,881243	61,828202
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	878.964.759	99,881243	61,828202
Astenuti	1.045.074	0,118757	0,073513
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.045.074	0,118757	0,073513
Totale	880.009.833	100,000000	61,901715

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : punto 2. Proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

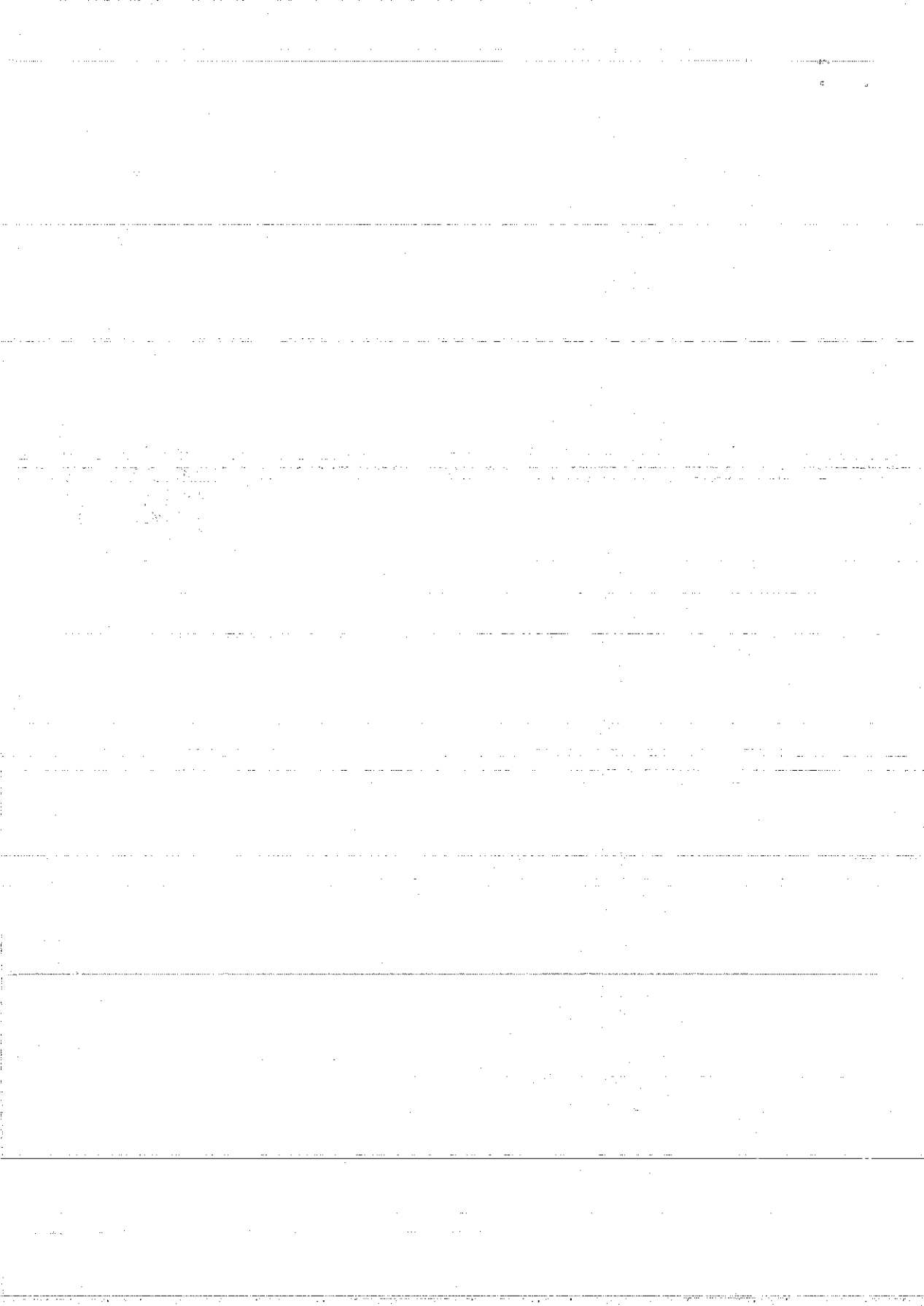
Presenti alla votazione 1.346 per azioni ordinarie 880.009.833 pari al 61,901715% del capitale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE PRESENTI	%CAP.SOC.
Favorevoli	879.990.569	99,997811	61,900360
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	879.990.569	99,997811	61,900360
Astenuti	19.264	0,002189	0,001355
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	19.264	0,002189	0,001355
Totale	880.009.833	100,000000	61,901715



Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Atto C al N° 18061/3818 di rep.



PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE NON PROPORZIONALE

di

BIBANCA S.P.A.

a favore della società

BPER BANCA S.P.A.

Ai sensi degli artt. 2506 *bis* e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di "Bibanca Società per azioni" ("Bibanca" o "Società Scissa") e di "BPER Banca S.p.A." ("BPER" o "Società Beneficiaria") hanno redatto e approvato il seguente progetto di scissione (il "Progetto di Scissione") ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile.

BPER, società capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca ("Gruppo BPER") al quale Bibanca appartiene, controlla la Società Scissa attraverso una partecipazione diretta pari al 78,70% circa del relativo capitale sociale e una partecipazione indiretta (tramite la società Banco di Sardegna S.p.A., anch'essa controllata da BPER) pari al 20,52% circa del capitale medesimo, mentre la restante parte del capitale sociale, pari allo 0,68% circa, è detenuta da diversi soci di minoranza (i "Soci di Minoranza"). Si precisa, peraltro, che BPER acquisterà, prima della stipula dell'atto di scissione, la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A., arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. Inoltre, lo 0,10% circa del capitale sociale della Società Scissa risulta costituito da azioni proprie.

Bibanca ha per oggetto sociale l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme. In particolare, essa è focalizzata nei comparti del *consumer finance* e della monetica.

L'operazione di cui al Progetto (la "Scissione") è pertanto da intendersi come operazione infragruppo i cui obiettivi sono meglio descritti nel successivo paragrafo 2.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Bibanca S.p.A., con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. 01583450901, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 74.458.606,80, interamente sottoscritto

e versato, rappresentato da n. 62.048.839 azioni ordinarie, ciascuna del valore di Euro 1,20.

1.2 Società Beneficiaria

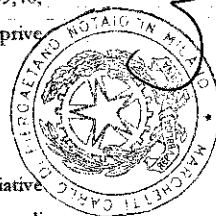
BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 2.105.565.689,40, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 1.416.267.184 azioni, prive di valore nominale espresso.

2. LA SCISSIONE

Il razionale strategico della Scissione in esame si innesta nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'efficientamento del Gruppo BPER e si propone di raggiungere un'ottimizzazione dei rapporti con i circuiti relativi all'attività di monetica, *inter alia* grazie a: (i) una maggiore efficienza della gestione amministrativa e contabile dei flussi; (ii) una centralizzazione dei prodotti *issuing* volta a garantire *saving* di risorse, a regime, in dipendenza di sinergie con la struttura di BPER; nonché (iii) una ancora più efficace gestione dei rapporti con gli *stakeholders* esterni e una ottimizzazione della contrattualistica. A detti obiettivi si affiancano scopi di efficientamento in termini di ricavi, nell'ottica di allineare l'organizzazione (e il relativo *pricing*) dell'attività di monetica alla *best practice* di mercato.

La Scissione comporta l'assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica (d'ora innanzi, anche il "Comparto Monetica"), avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

Essa, pertanto, si configura come scissione parziale, in quanto solo parte del patrimonio della Società Scissa sarà assegnato alla Società Beneficiaria, nonché come scissione non



[Handwritten signature]

proporzionale. La Scissione, infatti, tenuto conto anche della circostanza che la Società Beneficiaria sarà al momento dell'atto di scissione l'unico socio della Società Scissa diverso dai Soci di Minoranza, si realizzerà: (i) senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai Soci della Società Scissa e (ii) mediante annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nella Società Scissa, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa, e conservazione invece delle azioni detenute nella Società Scissa dai Soci di Minoranza.

Trattandosi di scissione parziale, quest'ultima non determinerà la liquidazione della Società Scissa, che continuerà quindi ad esistere e la cui attività resterà pertanto focalizzata nel settore del *consumer finance*, già facente parte del *business* aziendale.

Come già indicato, è previsto che BPER, che già detiene una partecipazione pari al 78,70% circa del capitale sociale di Bibanca, acquisti la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. nella medesima Società Scissa prima della stipula dell'atto di scissione, arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. In considerazione di ciò, si prevede che la scissione sia regolata secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 *bis*, c. 1, del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dei citati artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile, in ossequio alle semplificazioni procedurali ivi richiamate, e fermo restando che sarà concesso ai Soci di Minoranza, come *infra* specificato, il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, non saranno predisposte: (i) la situazione patrimoniale, *ex* art. 2501 *quater* del Codice Civile; (ii) la relazione dell'organo amministrativo, *ex* art. 2501 *quinquies* del Codice Civile; e (iii) la relazione degli esperti, *ex* art. 2501 *sexies* del Codice Civile. Resta invece ferma, in virtù delle vigenti disposizioni di legge e statutarie delle Società partecipanti alla Scissione, la competenza deliberativa dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Scissa e della Società Beneficiaria per l'approvazione della Scissione:

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

3.1 Statuto della Società Scissa

Lo statuto sociale di Bibanca verrà modificato al Titolo II, art. 5, mediante (i) l'indicazione del nuovo numero di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, che varierà in diminuzione in virtù dell'annullamento di parte delle azioni detenute da BPER come *infra* indicato, nonché (ii) la soppressione del valore nominale espresso delle azioni, funzionale all'attuazione della Scissione.

Il testo integrale dello statuto della Società Scissa, che recepisce le modifiche di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 1] per farne parte integrante e sostanziale.



3.2 Statuto della Società Beneficiaria

Non sono previste modifiche allo statuto sociale di BPER in conseguenza del perfezionamento dell'operazione di Scissione.

Fermo quanto precede, si precisa che l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni di cui lo stesso si compone, come indicati nello statuto sociale della Società Beneficiaria, potrebbero subire variazioni tra la data di approvazione del presente Progetto e la data di stipula dell'atto di scissione, a fronte dell'eventuale emissione di nuove azioni ordinarie di BPER in conseguenza di possibili richieste di conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" emesso da BPER stessa in data 25 luglio 2019.

Il testo integrale dello statuto della Società Beneficiaria è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 2] per farne parte integrante e sostanziale, nella versione vigente alla luce di quanto sopra precisato.

[Handwritten signature]

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

4.1 Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Alla Società Beneficiaria sarà assegnato il Comparto Monetica, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

La parte di patrimonio di Bibanca oggetto di Scissione comprende gli elementi patrimoniali, le posizioni e i rapporti giuridici più dettagliatamente descritti nel prospetto di cui all'allegato 3 [Al. 3], che è parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Scissione. Detti elementi patrimoniali attivi e passivi, che costituiscono il Comparto Monetica, saranno assegnati a favore di BPER nella loro consistenza al momento dell'attuazione della Scissione.

Sulla base delle risultanze contabili al 30 giugno 2024, il valore patrimoniale netto della parte di patrimonio di Bibanca trasferito a beneficio di BPER ammonta ad Euro 33.212.515.

Verranno inoltre trasferiti per effetto della Scissione alla Società Beneficiaria, anche in deroga all'art. 2506 *bis*, c. 2, del Codice Civile, tutti gli ulteriori elementi patrimoniali, le posizioni ed i rapporti giuridici, anche non rappresentati nel Progetto di Scissione e nei relativi allegati, ivi comprese licenze *et similia*, che siano funzionalmente connessi agli elementi patrimoniali scissi e trasferiti alla Società Beneficiaria, fatte salve le seguenti espresse esclusioni che non rientrano nel Comparto Monetica oggetto di scissione: (i) posizioni classificate a sofferenza riferite a rapporti derivanti da carte *revolving* e (ii) rapporti e contratti in capo a Bibanca inerenti l'attività di monetica che risulteranno estinti anteriormente alla data di efficacia della Scissione.



Sono fatte salve le variazioni, derivanti dalla dinamica aziendale, nelle componenti del Comparto Monetica da trasferire alla Società Beneficiaria.

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale che si dovessero determinare dalla data del 30 giugno 2024 sino alla data di efficacia della Scissione, troveranno esatta compensazione mediante regolamento di comune accordo fra le parti a favore di quella che ne avrà diritto, in modo che i patrimoni netti oggetto di Scissione rimangano immutati rispetto al quanto indicato nel presente Progetto di Scissione.



5. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SUI PATRIMONI CONTABILI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE, RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

5.1 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Scissa

Per effetto della Scissione, conseguentemente all'assegnazione alla Società Beneficiaria del Comparto Monetica e all'annullamento di talune azioni detenute da BPER nel capitale della Società Scissa, il patrimonio netto contabile di quest'ultima si ridurrà di un importo pari ad Euro 33.242.515 (comprensivo del risultato di periodo) mediante scomputo del relativo ammontare dalla posta di bilancio "Altre Riserve" di patrimonio netto.

È altresì illustrato nell'allegato 4 [Al. 4] un prospetto di sintesi delle variazioni del patrimonio netto contabile della Società Scissa per effetto della Scissione. Il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà nella Società Scissa sarà pertanto pari ad Euro 322.027.901.

5.2 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Beneficiaria

Anche alla luce del fatto che, al momento dell'atto di scissione, la Società Beneficiaria deterrà oltre il 99% del capitale sociale della Società Scissa, per effetto della Scissione, BPER non aumenterà il proprio capitale sociale, ma l'assegnazione del Comparto Monetica spiegherà i propri effetti esclusivamente sull'ammontare delle singole poste di bilancio del patrimonio netto della Società Beneficiaria, restando inteso che la somma complessiva dello stesso resterà sostanzialmente invariata.

5.3 Rapporto di assegnazione ed eventuali congruaggi in danaro

Come anticipato, la Scissione, in quanto non proporzionale, si realizzerà senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria, ma tramite annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nel capitale sociale della Società Scissa. Pertanto, a fronte dell'annullamento di parte delle sole azioni appartenenti a BPER, i Soci di Minoranza della Società Scissa vedranno espansa la propria partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di assegnazione è stato individuato dai Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla Scissione – che si sono avvalse a tal fine congiuntamente dell'assistenza di un *advisor* finanziario dotato di comprovata professionalità – tenendo conto del: (i) valore (*fair value*) del Comparto Monetica, raffrontato con (ii) il valore (*fair value*) di ciascuna azione della Società Scissa ante Scissione, di modo da quantificare il numero di azioni da annullare di proprietà della Società Beneficiaria nel capitale sociale della Società Scissa.

fair value del Comparto Monetica

= n. azioni di proprietà della Società Beneficiaria da annullare

fair value di ciascuna azione della Società Scissa

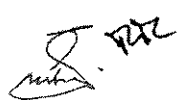
[Signature] Tar

Si procederà quindi all'annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie della Società Scissa attualmente detenute da BPER.

A seguito della Scissione, verrà di conseguenza ridotto il numero delle azioni ordinarie emesse dalla Società Scissa, mentre il relativo capitale sociale rimarrà invariato, risultando nel frattempo eliminato il valore nominale espresso delle azioni di Bibanca a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria della Società Scissa, delle proposte di modifiche statutarie allegate al presente Progetto. Pertanto, il capitale della Società Scissa sarà ripartito come segue:

- i. il socio BPER, già titolare di n. 48.831.264 azioni e, successivamente all'acquisto della partecipazione detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. di n. 61.565.029 azioni, in seguito alla Scissione diverrà titolare di minimo n. 48.960.201 azioni prive di valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari al 99,22% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari al 99,02% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- ii. i Soci di Minoranza, già congiuntamente titolari di n. 420.944 azioni, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno titolari di azioni prive del valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari allo 0,68% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari allo 0,85% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- iii. la Società Scissa, già titolare di n. 62.866 azioni proprie, continuerà a detenere il medesimo numero di azioni che, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno prive del valore nominale espresso e passeranno dallo 0,10% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione allo 0,13% circa del capitale sociale della Società Scissa.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

A handwritten signature in dark ink is located at the bottom right of the page. To its right is a circular official stamp, partially visible, which appears to be from the Italian Ministry of Justice (Ministero della Giustizia) and the Milan Chamber of Commerce (Camera di Commercio di Milano).

Alla luce di quanto precede, il numero di azioni detenute da BPER e dai Soci di Minoranza e le relative percentuali sul capitale sociale di Bibanca sopra indicati ai punti I. e II., potranno essere soggetti a variazioni in dipendenza di eventuali acquisti da parte di BPER, anche derivanti dall'esercizio del diritto di vendita riconosciuto ai Soci di Minoranza di cui al paragrafo successivo.

5.4 - Diritti riconosciuti ai Soci di Minoranza

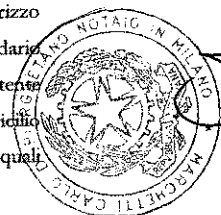
In conformità con quanto previsto dagli artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, è riconosciuto il diritto in capo ai Soci di Minoranza di fare acquistare le azioni della Società Scissa dagli stessi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2437 *ter* del Codice Civile (d'ora innanzi, il "Diritto di Vendita").

Consequentemente BPER, quale soggetto obbligato all'acquisto ai sensi dell'art. 2505 *bis* del Codice Civile, nonché quale soggetto facoltativamente indicato dal presente Progetto di Scissione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, si impegna e presta il consenso ad acquistare, pagando un corrispettivo determinato come di seguito illustrato, le azioni nel capitale sociale della Società Scissa attualmente detenute dai Soci di Minoranza che intendano esercitare il suddetto Diritto di Vendita.

La determinazione del suddetto corrispettivo da parte dell'organo amministrativo della Società Scissa sarà effettuata, in base ai criteri previsti per la liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso, in un momento successivo rispetto all'approvazione del presente Progetto di Scissione da parte dei Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca, in ogni caso in tempo utile affinché - in conformità con quanto previsto dall'art. 2437 *ter*, c. 5, del Codice Civile - i Soci possano conoscere la determinazione del corrispettivo nei quindici giorni

precedenti alla data dell'Assemblea straordinaria dei Soci che sarà convocata per approvare la Scissione e il presente Progetto.

In applicazione della disciplina sul recesso, il Diritto di Vendita potrà essere esercitato – mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita all'indirizzo Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata, che dovrà essere inviato all'indirizzo corporatedevelopment@pec.gruppobper.it – entro quindici giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare di Scissione presso il competente Registro delle Imprese, con l'indicazione delle generalità del Socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero delle azioni per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato.



5.5 Diritti riconosciuti ai titolari di obbligazioni convertibili

In data 25 luglio 2019, BPER ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes".

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 *ter*, c. 5, e 2503 *bis*, c. 2, del Codice Civile, ai possessori di obbligazioni convertibili di BPER sarà data la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER.

I possessori di tali obbligazioni potranno esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dal Regolamento del prestito obbligazionario convertibile, assicurando l'emissione delle azioni di BPER rivenienti dalla conversione in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee chiamate a deliberare la Scissione.

6. AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Scissione non comporta alcun aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria e pertanto non saranno emesse nuove azioni, né alcuna azione in circolazione di BPER verrà assegnata ai Soci di Minoranza della Società Scissa.

Conseguentemente, non è prevista alcuna data di partecipazione agli utili, non sussistendo azioni di nuova emissione della Società Beneficiaria.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506 *quater* del Codice Civile, la Scissione avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nell'atto di scissione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, così come risultante a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 344/2003.

Le operazioni relative al Comparto Monetica saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

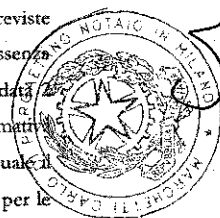
9. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare o privilegiato, fatto salvo quanto rappresentato al precedente par. 5.5 del presente Progetto di Scissione in relazione ai possessori di obbligazioni convertibili emesse da BPER.

10. ASPETTI REGOLAMENTARI

Si segnala che la Scissione si qualifica quale operazione tra parti correlate, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Circolare Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e della *"Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati"* vigente.

Segnatamente, per BPER la Scissione è esente dall'applicazione delle procedure previste dalla predetta *Policy* di Gruppo, in quanto attuata con una Società controllata in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati. Ciò posto, in data 5 agosto 2024 è stata fornita al Comitato Parti Correlate di BPER specifica informativa preventiva sulla Scissione, ai sensi della predetta *Policy* di Gruppo, in virtù della quale il Comitato Parti Correlate è destinatario di apposito flusso informativo preventivo per le operazioni sia di natura strategica sia comportanti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di controllo ovvero rilevanti.



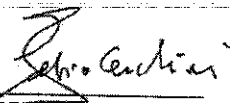
Dal punto di vista di Bibanca, la Scissione è soggetta all'applicazione delle procedure previste dalla *Policy* di Gruppo: alla luce di quanto precede, in data 5 agosto 2024 gli Amministratori Indipendenti della Società Scissa hanno rilasciato, per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole in ordine all'operazione.

Si precisa infine che la Scissione è sottoposta all'ottenimento della prevista autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, quale Autorità di Vigilanza competente, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n. 385/1993 e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all'iscrizione del Progetto di Scissione nei Registri delle Imprese competenti ove non consti detta autorizzazione.

Sono fatte salve eventuali variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti richiesti dalle competenti Autorità nonché consentiti dalla normativa, che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2502, c. 2, del Codice Civile.

Luogo Modena / Sassari

Data 7 agosto 2024


BPER Banca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Fabio Cerchiai


Bibanca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Mario Mariani

ALLEGATI

- 1) Statuto di Bibanca S.p.A. con evidenza delle modifiche conseguenti alla Scissione;
- 2) Statuto di BPER Banca S.p.A.;
- 3) Prospetti di dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e rapporti giuridici trasferiti alla Società Beneficiaria;
- 4) Prospetto del patrimonio netto della Società Scissa post Scissione.

Allegato 1



**STATUTO
Bibanca
S.p.a.**

[Handwritten signature] m

INDICE

TIT. I DENOMINAZIONE – Sede – Durata – Oggetto sociale	pag. 4
TIT. II CAPITALE SOCIALE – AZIONI	5
TIT. III ORGANI SOCIALI	6
Assemblea	6
Consiglio di Amministrazione	9
Comitato Esecutivo	15
Presidente	16
Collegio Sindacale	17
TIT. IV DIREZIONE GENERALE	18
TIT. V BILANCIO E UTILI	20
TIT. VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA	20
TIT. VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	21

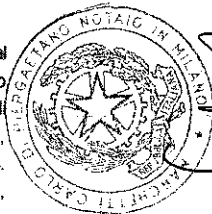
 177

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale

ARTICOLO 1

1. Bilanca, Società per azioni, già Banca di Sassari S.p.a., risultante dal progetto di ristrutturazione predisposto dalle Casse Comunali di Credito Agrario di Pimentel e di Samatzai, con l'adesione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca Popolare di Sassari soc. coop. a r.l., approvato ai sensi della Legge 30 Luglio 1990 N.218 e del D.Lgs. 20 Novembre 1990 N.356, con D.M. del 20 Gennaio 1993 N. 436063, è Banca ai sensi del D.Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993.



ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Sassari.
2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

ARTICOLO 3

1. La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La Società fa parte del Gruppo bancario "BPER Banca". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per

3

l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di euro settantaquattromilioniquattrocentocinquantomilaseicentosei virgola ottanta (euro 74.458.606,80). Esso è ripartito in N. ~~49.444.011~~ **62.048.835** azioni ordinarie ~~prive di del~~ valore nominale ~~espresso di euro 1,20 ciascuna~~.
2. Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto.
3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

ARTICOLO 6

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

ARTICOLO 7

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo II del decreto legislativo 1^a Settembre 1993 N. 385, ed eventuali successive modificazioni.

ARTICOLO 8

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società conformemente alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.



TITOLO III ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché sia consentita l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi nonché la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale (purché nel territorio nazionale) nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Sarà tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 12

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità

alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

ARTICOLO 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in caso di suo impedimento o assenza - da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 29, ovvero - in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo - da persona designata a maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, altra persona designata, anche fra i non soci, come indicato nel comma precedente. Nei casi di cui all'art. 2375 secondo comma, cod. civ. ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori anche tra i non soci.

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:
 - approva il bilancio;
 - nomina e revoca gli Amministratori. Nomina il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti;
 - su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni



- ## ARTICOLO 15

- ## ARTICOLO 16

- ## ARTICOLO 17

- S. Van*

ARTICOLO 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e da uno a due Vice Presidenti.
3. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, comprese quelle emanate dalle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.
Almeno due degli Amministratori ovvero tre se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili. Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli amministratori a comprometterne l'indipendenza. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.
4. Il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene come segue. L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte dai soci. Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:
 - a) Da una informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - b) Dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della

candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma terzo.

Le candidature vengono poste in votazione singolarmente. In caso di parità di voti, si intende eletto il più giovane di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificata sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma terzo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature.

6. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto. Fermo restando quanto previsto dalla legge per il caso in cui venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, può decidere di non procedere alla loro sostituzione qualora il numero di quelli rimasti in carica non sia inferiore al numero minimo fissato nello Statuto. In tal caso, la successiva Assemblea, qualora non provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti, ridetermina il numero dei componenti del Consiglio.

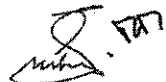
In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma terzo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

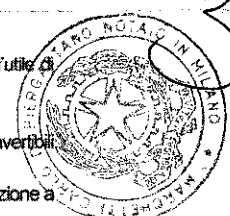
ARTICOLO 19

1. Agli Amministratori spetta un compenso oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 20

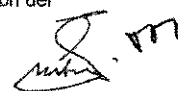
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o in forza del presente Statuto, riservate all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
 - b) approvare e modificare regolamenti interni;
 - c) nominare il Presidente e il /i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare il Direttore Generale, nonché il Vicedirettore Generale, i Direttori Centrali e i Dirigenti definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
 - d) assumere o cedere partecipazioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361 c.c.;
 - e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
 - f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai contratti vigenti da applicare ai dirigenti;
 - g) deliberare - fermo quanto previsto negli art. 26 co.2 e 28 co.2 - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;



- 
- 
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
 - i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
 - l) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
 - m) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
 - n) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
 - o) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile d'esercizio;
 - p) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
 - q) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
 - r) deliberare sul conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
 - s) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato Esecutivo, ove nominato, e di eventuali altri comitati o commissioni;
 - t) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
 - u) deliberare sulla assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al 2% del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie indicate nel precedente comma devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da due membri del
- 

Collegio Sindacale o dal Direttore Generale, e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito del territorio nazionale) e degli argomenti da trattare - con qualsiasi mezzo di telecomunicazione idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento trasmesso per raccomandata, telex o telefax, almeno tre giorni prima della riunione al recapito indicato dai destinatari (Amministratori e Sindaci effettivi).
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa sino al giorno precedente la data della riunione. Anche in difetto di formale convocazione sono regolarmente costituite le riunioni purché vi prendano parte tutti gli Amministratori in carica e siano presenti i Sindaci effettivi e il Direttore Generale.
4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.

ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

ARTICOLO 23

1. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i dirigenti o i quadri direttivi della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario,



devono essere firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 24

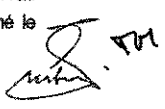
1. Fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di legge o di Statuto, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo ove nominato, e al Direttore Generale, fissando i limiti della delega e i relativi obblighi informativi.
2. In materia di erogazione del credito e gestione corrente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può delegare poteri deliberativi anche a dirigenti, quadri direttivi e preposti alle dipendenze, singolarmente o riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Direttore Generale, che ne informa il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le periodicità fissate da quest'ultimo.

ARTICOLO 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri.
2. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e senza potere di proposta. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è anche Segretario del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 26

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è investito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le



deliberazioni di cui al precedente art.20 lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva.

3. Il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 27

1. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza od impedimento, dal componente più anziano di età. Il Comitato si riunisce con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, il Direttore Generale.
2. Le modalità di convocazione del Comitato, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e assistono i componenti del Collegio Sindacale.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.
6. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 28

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle



disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni di cui all'art.20 lettera g), portando a conoscenza del Consiglio stesso, alla sua prima adunanza, le determinazioni assunte.



ARTICOLO 29

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, ne adempie le funzioni il più anziano di età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del/i Vicepresidente/i, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.
2. La sottoscrizione del Vicepresidente o di uno dei due Vice Presidenti o del Consigliere anziano fanno prova dell'assenza o dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente e del/i Vicepresidente/i.

ARTICOLO 30

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, nominato e funzionante ai sensi di legge. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti. Esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "S. M." or similar, located at the bottom right of the page.

- ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.
3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; esercita i poteri ed adempie a tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.
 4. Il Collegio Sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
 5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 31

1. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Il Direttore Generale è il capo del Personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società, esegue

le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo ove nominato ed assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In particolare, il Direttore Generale:

- a. provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. può ordinare ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;
 - c. provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, l'assunzione delle relative decisioni;
 - d. provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari;
 - e. firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione; tale potere può essere delegato dal Direttore Generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società;
 - f. consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi, nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari, dopo che abbia accertato che il credito sia integralmente estinto;
 - g. in caso di urgenza, provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di nominare i relativi difensori e procuratori alle liti.
4. Al Direttore Generale competono, oltre i suddetti poteri, entro determinati limiti di importo fissati dal Consiglio di Amministrazione, poteri decisionali in materia di concessione di fidi e di gestione corrente.



[Handwritten signature] 107

ARTICOLO 32

5. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vicedirettore Generale, se nominato.
6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore Generale, se nominato, ovvero dal Dirigente di grado più elevato e in caso di parità di grado, da quello più anziano di età.
3. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

TITOLO V BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 33

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si seguono le disposizioni di legge.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:
 - a) al fondo di riserva legale, in misura pari al 5 per cento, sino a che il fondo non abbia raggiunto 1/5 del Capitale Sociale;
 - b) ad un apposito fondo di riserva straordinaria in misura non inferiore al 15 per cento degli utili, e nella misura del 20 per cento dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto 1/5 del Capitale Sociale.

La restante parte degli utili netti potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, cumulativamente o alternativamente:

- a) alla formazione ed all'incremento di altri fondi di riserva;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni.
3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA

Handwritten signature and initials, possibly reading "M. M." or similar, in dark ink.

ARTICOLO 34

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.29.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale, per le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione, e per quelle ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma, sempre nei limiti suddetti, spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.32.
3. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente ed il Direttore Generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Banca per singole operazioni o affari.



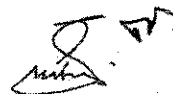
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

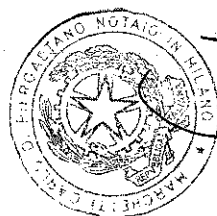
ARTICOLO 35

1. Il recesso dei soci dalla Società è disciplinato dalla legge. Esso non può aver luogo per i soci assenti, dissenzienti o astenutisi in sede di approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione.
3. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

ARTICOLO 36

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.' with a stylized flourish below it.



Sede Legale : Sassari . Viale Mancini 2
Capitale sociale Euro 74.458.606,80 interamente
versato Registro Imprese di Sassari N.
01583450901
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari N. 103585
Codice Fiscale 01583450901
Partita iva 03830780361
Iscritta Albo delle Banche n. 5199 - ABI 05676.2
Gruppo Bancario BPER Banca S.p.a. - 5387.6
Aderente al F.I.T.D. e al F.N.G.
Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di BPER Banca S.p.a.

[Handwritten signature]



BPER:



STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche al capitale sociale conseguenti alla parziale conversione volontaria, eseguita alla data del 31 luglio 2024, del prestito obbligazionario convertibile "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes".

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Parita IVA n. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.105.565.089,40 - Codice ABI 52876 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - Telefono 059 2021111 - Telex 059 2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzione bper.it

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.105.565.689,40 ed è rappresentato da 1.416.267.184 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice

Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441-comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

[Handwritten signature]

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.

4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i "Requisiti di Indipendenza"). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero

di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 16 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilire la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate

ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;



[Handwritten signature]

- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
 - la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
4. Fermo gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpere le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere

portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e, comunque, ivi dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.

4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

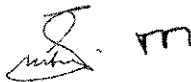
Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e



trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.
2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.
3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.



BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

Handwritten signature and initials, possibly "S. M.", written in dark ink.

Allegato 3

Prospetti di dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e rapporti giuridici trasferiti alla Società Beneficiaria

1. Oggetto ed elenco di dipendenti

La presente Scissione riguarderà il Comparto Monetica di Bibanca, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collegati dalla rete distributiva delle oltre 1700 filiali delle banche del Gruppo BPER.

Nel contesto dell'operazione verranno quindi coinvolti e trasferiti a BPER i dipendenti di Bibanca (che saranno presenti nell'organico alla data della Scissione), come elencati nell'allegato *sub A [All. A]*.

Inoltre, si evidenzia la presenza di un contratto di somministrazione, il cui contratto verrà ceduto a BPER Banca se ancora in essere alla data del trasferimento nonché di una risorsa che opera in regime di distacco dipendente di altra società facente parte del Gruppo BPER.

Conseguentemente a quanto sopra, verranno altresì trasferite a BPER – e saranno da questa dovute – le passività dei dipendenti trasferiti relative al trattamento di fine rapporto, alla tredicesima mensilità, alle ferie e ai *bonus* e quanto maturato alla data del 30.06.2024, oltre agli oneri stimati relativi alle risorse aderenti all'offerta di esodo incentivato. Tali passività complessivamente ammontano a:

- i. trattamento fine rapporto (TFR): Euro 118.828,59;
- ii. tredicesima e gratifica feriale, ferie, premi e altri oneri da corrispondersi: Euro 351.899,91;
- iii. Esodo incentivato: Euro 1.943.532,37.

2. Contratti

Con l'operazione di Scissione in esame, Bibanca trasferirà a BPER le seguenti posizioni contrattuali relative al Comparto Monetica:

Posizioni contrattuali nei confronti del Gruppo BPER

Descrizione	Società ricevente servizio
Accordo distributivo Contratto Debito	BPER, BDS, BCP
Accordo distributivo Contratto Credito	BPER, BDS, BCP
Accordo distributivo Contratto Prepagato	BPER, BDS, BCP

Posizioni contrattuali con terze parti, concernenti

- i. Buoni Regalo collegati all'iscrizione delle carte sulle piattaforme

- ii. Gestione del sito WEB Bibanca
- iii. Personalizzazione delle carte
- iv. Gestione dell'Area riservata
- v. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WGP)
- vi. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WS)
- vii. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte sui Provider indicati (WG)
- viii. Abilitazione alla Tokenizzazione delle carte (AP): contratto e accordo commerciale/marketing
- ix. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito denominato "Gold"
- x. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito denominato "Black"
- xi. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito e prepagato dedicato alla clientela Business
- xii. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Prime" dedicato alla clientela Consumer
- xiii. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Premium" dedicato alla clientela Consumer
- xiv. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di prepagato in edizione limitata;
- xv. Erogazione del servizio assicurativo sul parco carte di credito di tipo "Prestige" dedicato alla clientela Consumer
- xvi. Erogazione del servizio assicurativo dedicato alla salute dei clienti collegata ai prodotti Carte di Credito dedicati alla clientela Consumer
- xvii. Erogazione del servizio assicurativo dedicato alla salute dei clienti collegata Prepagato
- xviii. Erogazione i Servizi a valore aggiunti collegati alle Carte di Credito "Black" e "Prestige"
- xix. Erogazione dei contratti che normano i Servizi a valore aggiunti collegati alle Carte di Credito "Premium" sui circuiti internazionali a cui queste sono collegate (*due contratti, uno per ogni circuito*);
- xx. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Debito
- xxi. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Credito
- xxii. Gestione (tramite contratto Trilaterale) dei rapporti e delle incentivazioni con il circuito internazionale per il comparto Prepagato
- xxiii. Gestione dei rapporti con ulteriore circuito internazionale sul comparto Prepagato e Debito;
- xxiv. Postalizzazione delle carte (*due contratti con due differenti fornitori*)
- xxv. Contrasto del crimine informatizzato e tradizionale e, in particolare, alla individuazione e limitazione della persistenza in rete degli attacchi di *phishing*
- xxvi. Sponsorizzazione di ente dedicato all'innovazione sulla monetica e alle evoluzioni del mercato
- xxvii. Erogazione dei servizi di Processing
- xxviii. Servizi di Stampa e postalizzazione corrispondenza
- xxix. Erogazione dei servizi di Call Center (*due contratti con due differenti fornitori*)



m

- xxx. Servizi di elaborazione dati, stampa, imbustamento e predisposizione per il recapito *(due contratti con due differenti fornitori)*
- xxxi. Misurazione della Customer Experience
- xxxii. Certificazione tramite ente dedicato delle carte prima della loro immissione nel mercato
- xxxiii. Produzione della materialità collegata alla carta di Credito di tipo "Prestige" *(déplicant/currier/busta)*
- xxxiv. Servizio di Contact Center back-office della filiale Online del Gruppo;
- xxxv. Contratto di locazione dell'immobile sito in Sassari, Viale Italia 12 stipulato in data 8 Febbraio 2021 fra Bibanca e Banco di Sardegna, in cui vengono svolte le attività del Comparto Monetica.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Scissione in esame verranno altresì trasferiti a favore di BPER i contratti di lavoro sottoscritti da Bibanca con i dipendenti puntualmente elencati nell'allegato *sub A*.

3. Passività

Con l'operazione di Scissione in esame, verranno trasferite a BPER le passività inerenti il Comparto Monetica come meglio dettagliate nell'allegato *sub B* [Al. B].

Il totale del passivo (ad esclusione del patrimonio netto trasferito che viene analizzato e quantificato nel prosieguo del presente documento) oggetto della Scissione ammonta pertanto ad Euro 308.083.765.



4. Attività

Con l'operazione di Scissione in esame, verranno trasferite a BPER le attività inerenti il Comparto Monetica come meglio dettagliate nell'allegato *sub C* [Al. C].

Il totale dell'attivo oggetto della Scissione ammonta pertanto ad Euro 341.296.280.

5. Patrimonio netto trasferito

Il valore del patrimonio netto contabile trasferito a beneficio di BPER ammonta ad Euro 33.212.515 ed è pari alla differenza tra il valore contabile degli elementi patrimoniali attivi ed il valore contabile degli elementi patrimoniali passivi sopra descritti.

Il capitale sociale e la riserva legale di Bibanca non registrano alcuna riduzione per effetto della Scissione.

Allegato A

Elenco dei dipendenti trasferiti (dato al 30.06.2024)

44918	Finance		Tempo indeterminato
45285	Finance		Tempo indeterminato
45824	IT		Tempo indeterminato
45711	IT		Tempo indeterminato
45393	Legal		Tempo indeterminato
45264	Legal		Tempo indeterminato
45867	Legal		Tempo indeterminato
45923	Legal		Tempo indeterminato
45841	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45942	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45860	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45748	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45863	Marketing and product development - payments		Tempo indeterminato
45743	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45683	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45941	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45627	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45636	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45943	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45839	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45911	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45855	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45697	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45876	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45933	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato

[Signature]

45854	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45707	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45934	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45666	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45881	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
49379	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo determinato
45880	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45865	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45931	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45737	Operations	Gestione Assistenza Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45709	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
49361	Operations	Gestione Prodotti Carte di Credito Debito e Prepagato	Tempo indeterminato
45802	Operations	Gestione Dispute e Frodi su Carte di Credito e Prepagato	Tempo indeterminato
45869	Organization		Tempo indeterminato
45688	Organization		Tempo indeterminato
44950	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
45828	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
44666	Risk monitoring and anti fraud management		Tempo indeterminato
45939	Sales network relationship		Tempo indeterminato
45829	Sales network relationship		Tempo indeterminato
45825	Sales network relationship		Tempo indeterminato

J m

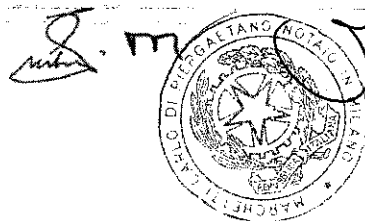
Allegato B

Elenco passività trasferite

DETTAGLIO	Ente (MIL. €)
<u>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</u>	271,9
<u>Debiti verso banche</u>	14,0
Debiti infragruppo per retrocessioni carte di credito; emolumenti e ferie dipendenti in distacco	6,1
Debiti verso banche_Lease Liability IFRS16 Immobile Viale Italia 12	0,7
Sbilancio Attivo/Passivo da regolare tramite interbancario infragruppo	7,3
<u>Debiti verso clientela</u>	257,8
Debiti vs Clientela per Monte Moneta	257,3
Conti FUG e partite DDCC	0,5
<u>Passività fiscali</u>	0,8
Fondo imposte e tasse - imposte differite (Titolo Visa)	0,8
<u>Altre passività</u>	30,9
Debiti commerciali fornitori monetica	9,8
Altri transitori carte di credito	17,8
Moneta elettronica carte prepagate- non ricondotti	2,9
Accantonamenti personale ed enti di previdenza	0,4
<u>Trattamento di fine rapporto del personale</u>	0,1
Fondo trattamento fine rapporto	0,1
<u>Fondo per rischi e oneri</u>	4,4
<u>Impegni e garanzie finanziarie rilasciate</u>	0,3
Fondo margini revocabili bonis	0,3
<u>Altri fondi per rischi e oneri</u>	4,1
Fondo rischi su disconoscimenti carte	2,1

 m

Fondo benefici ai dipendenti e al personale in distacco in	2,0
--	-----



Allegato C

Elenco attività trasferite

<u>DETTAGLIO</u>	<u>2009 (MILN)</u>
<u>Cassa e disponibilità liquide</u>	<u>243,6</u>
C/C di corrispondenza con istituti di credito – attivi (al netto provvista necessaria per finanziamenti Revolving, -50,7)	243,6
<u>Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva</u>	<u>15,7</u>
Valori proprietà FVOCIE positivi - Titolo Visa	15,7
<u>Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</u>	<u>66,4</u>
<u>Crediti verso banche</u>	<u>15,7</u>
Crediti verso banche infragruppo - crediti per retrocessioni debito e prepagate	15,7
<u>Crediti verso clientela</u>	<u>50,7</u>
Sovvenzioni attive carte di credito	51,6
Fondi rettificativi crediti revolving	-0,9
<u>Attività materiali</u>	<u>0,8</u>
Immobili - Right Of Use IFR16 Viale Italia 12	0,6
Mobili, hardware periferico e telefonia	0,2
<u>Attività immateriali</u>	<u>0,1</u>
Licenze e implementazioni software	0,1
<u>Attività fiscali</u>	<u>1,8</u>
Imposte anticipate che non si basano sulla redditività futura	0,5
Imposte anticipate che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (fondi rischi e oneri)	1,3
<u>Altre attività</u>	<u>12,9</u>
Crediti per Rappel Circuiti VISA e MC, commissioni e ricariche carte prepagate	12,1
Acconti erogati su fatture da ricevere	0,1
Altri transitori carte prepagate	0,3
Incrementi su beni di terzi immobile di Viale Italia 12	0,3

[Handwritten signature]

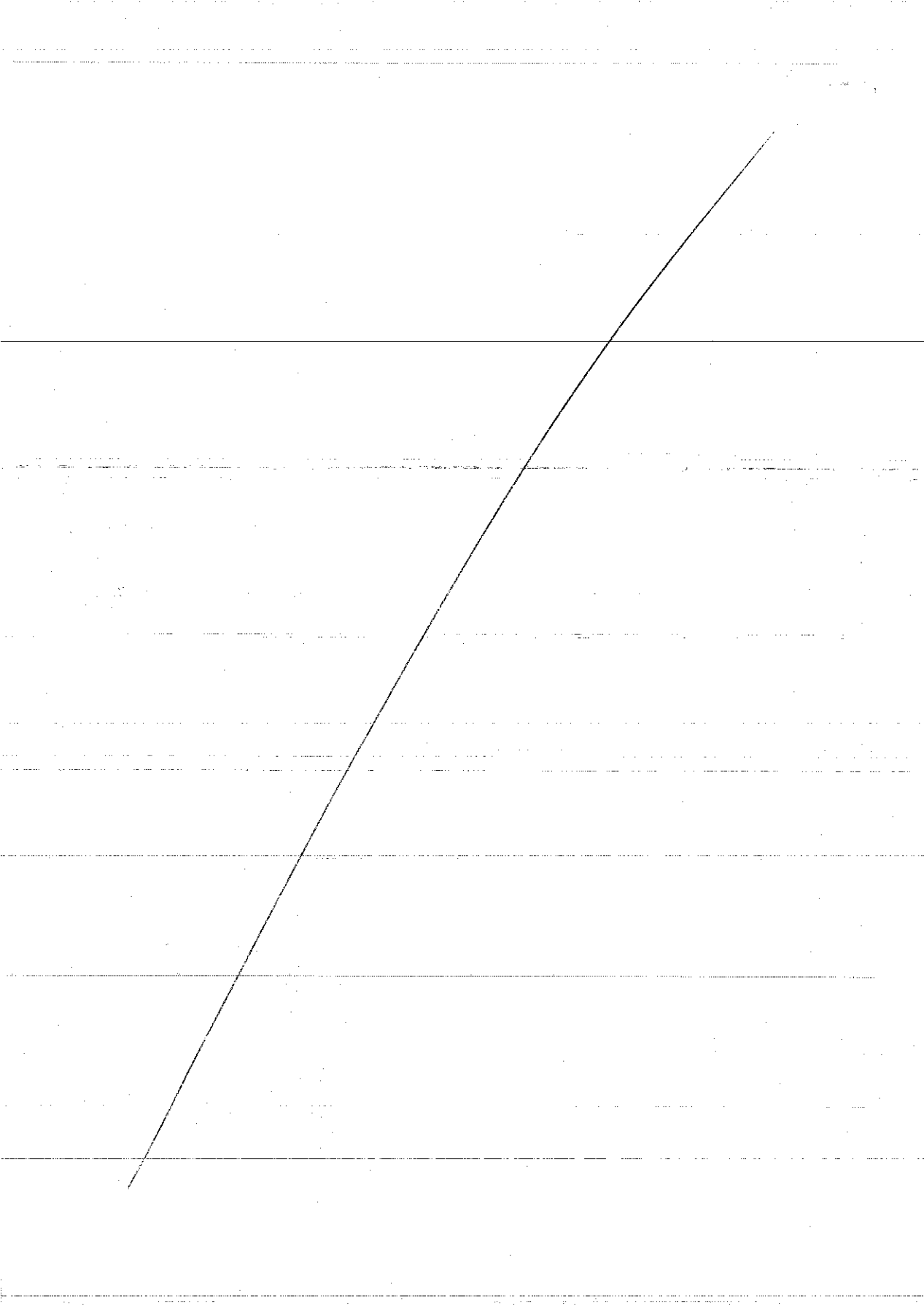
Allegato 4

Prospetto del patrimonio netto della Società Scissa post Scissione

Riserve da valutazione	(5.757.983)
Riserve	94.832.338
Sovrapprezzi di emissione	139.067.612
Capitale	74.458.607
Azioni proprie (-)	(5.784)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	19.433.111
Patrimonio netto	322.027.901

[Handwritten signature]





Allegato "D" al n. 18007/9818 di rep.

BPER:

STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche al capitale sociale conseguenti alla parziale conversione volontaria, eseguita alla data del 14 agosto 2024, del prestito obbligazionario convertibile "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes".

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 6/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230390 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 - Capitale sociale Euro 2.121.637.109,40 - Codice ABI 5387,6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387,6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca". Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.
2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.121.637.109,40 ed è rappresentato da 1.421.624.324 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.
2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.
4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
5. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice

Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione. In data 19 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di integrare, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, l'aumento del capitale sociale già deliberato dal Consiglio medesimo in data 11 luglio 2019, mediante l'emissione, in una o più volte, entro la data di scadenza del periodo di conversione prevista dal Regolamento del predetto prestito obbligazionario, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie della Società a servizio esclusivo ed irrevocabile del medesimo prestito obbligazionario Additional Tier 1, in ragione dell'aggiustamento del relativo prezzo di conversione.

6. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo;
 - e) all'Amministratore delegato;
 - f) al Collegio sindacale;
 - g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
 - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
 - approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- approva il Regolamento assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro soggetto designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20, 31, 32 e 33.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto della normativa vigente.

4. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla normativa vigente attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, i *"Requisiti di Indipendenza"*). I componenti indipendenti del Consiglio di amministrazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata la compromissione dell'indipendenza per via dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono, a pena di ineleggibilità o di decadenza nel caso vengano meno successivamente, possedere i requisiti e i criteri di idoneità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

6. I Consiglieri, durante il corso della carica, devono dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione di ogni situazione che possa incidere sulla valutazione della loro idoneità a ricoprire l'incarico.

7. Ferme restando le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente:

- a) non possono far parte del Consiglio di amministrazione: (i) i dipendenti della Società, salvo che si tratti del Direttore generale, ove nominato; (ii) gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) non impedisce la candidatura alla carica di amministratore della Società, fermo restando che il candidato interessato, accettando la candidatura, assume l'obbligo di far cessare immediatamente detta causa in caso di nomina;
- c) qualora una causa di incompatibilità prevista alla lettera a) sopraggiunga dopo la nomina, l'interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, ove detta causa non venga rimossa entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero entro il termine più breve previsto dalla normativa vigente, decade dalla carica.

8. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

2. La presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) la lista che contenga un numero di candidati pari a 3 (tre), deve presentare almeno 1 (un) candidato appartenente al genere meno rappresentato; la lista che contenga un numero di candidati superiore a

3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

9. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti mediante applicazione delle seguenti procedure.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2.1 a 2.8.

2.1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 18, comma 6, vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate; e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo comma 2.2 sia pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere.

2.2. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi 15 (quindici) candidati.

2.3. Qualora la lista risultata prima, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto si applica il seguente criterio di ripartizione dei seggi consiliari:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia inferiore o pari al 15%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla prima lista per numero di voti vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla seconda lista per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima lista per numero di voti, ed il totale dei voti conseguiti dalla prima lista per numero di voti, sia superiore al 25%, dalla prima lista per numero

di voti vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla seconda lista per numero di voti vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

Qualora la prima lista per numero di voti presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al presente comma, purché pari o superiore alla maggioranza dei consiglieri da eleggere, risultano eletti: (i) tutti i candidati della prima lista per numero di voti; (ii) i candidati della seconda lista per numero di voti necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile completare nel modo testé descritto il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la prima lista che la seconda lista per numero di voti un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse dalla prima e dalla seconda lista per numero di voti, abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, come disposto dal successivo comma 2.5.

2.4. È comunque sempre nominato Consigliere il candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti.

2.5. Qualora, all'esito di quanto previsto ai commi da 2.1 a 2.4 non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

2.6. Qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.5, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.7. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al comma 2.6, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del comma 2.5, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.8. Qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai commi 2.6 e 2.7, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora, nei casi di cui ai commi 3 e 4, al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 18 comma 2 lettera f).

7. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

8. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nel Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Al Consigliere cessato subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 2.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

2.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 2 e 2.1, provvede il Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di un nuovo componente selezionato, ove possibile, secondo un principio di rappresentanza proporzionale della compagine sociale all'interno del Consiglio e assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2.3. I componenti subentrati o cooptati ai sensi dei precedenti commi 2, 2.1 e 2.2 restano in carica fino alla successiva Assemblea. In sede di nomina del nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato l'Assemblea delibera sulla base di apposite candidature. Ogni candidatura deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura nel termine previsto al comma 2.3, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature avanzate direttamente in Assemblea, corredate

ciascuna dalla documentazione e dichiarazione indicata al comma che precede. Le candidature presentate senza l'osservanza della modalità che precede sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.5. L'Assemblea delibera sulla sostituzione con espressione del voto sulle singole candidature: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.6. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

3. I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti, tra i dirigenti della Società o tra terzi.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la riunione abbia luogo con utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri ovvero con altra modalità idonea allo scopo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse partecipa, ove nominato, il Direttore generale.

Articolo 23

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 24

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 25

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
 - l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
 - la nomina e la revoca del Presidente e del/dei Vice Presidente/i;
 - la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati di cui all'art. 28, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale e del/dei Vice Direttore/i generale/i;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. Il Vice Presidente, ovvero in caso di nomina di due Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano di carica, sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del/dei Vice Presidente/i, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO E ALTRI COMITATI CONSILIARI

Articolo 27

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale, ove nominato.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (*quorum* costitutivo), nonché agli artt. 23 (deliberazioni) e 24 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

1. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno, Comitati specializzati nelle materie e con le funzioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

2. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti della normativa vigente, accorpare le funzioni di uno o più Comitati e attribuire loro competenze aggiuntive, nonché costituire al suo interno, anche con durata limitata, gli ulteriori Comitati ritenuti utili.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 29

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere

portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale, ove nominato.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

1. L'Assemblea elegge 5 (cinque) Sindaci, 3 (tre) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
5. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
6. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.

4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 32

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. Qualora la lista seconda per numero di voti ottenuti risulti collegata, ai sensi del comma 2.2 con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non risulti collegata, ai sensi del comma 2.2, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

2.4. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio, all'esito della quale dalla lista che risulta prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; dalla lista che risulta seconda per numero di voti che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente.

2.5. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, nessuno dei Sindaci eletti risulti essere iscritto nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni, si procede ad escludere il candidato eletto, privo di detti requisiti, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto che presenti tali requisiti, indicato nella medesima lista.

2.6. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.7. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. In tal caso è eletto Presidente del Collegio sindacale il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo riportato nella relativa sezione della lista.
4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
- 4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.
- 4.2. Qualora l'Assemblea abbia eletto i Sindaci in assenza di liste, essa nomina, tra i Sindaci effettivi eletti ai sensi dei commi 4 e 4.1, il Presidente del Collegio sindacale.
- 4.3 Qualora l'Assemblea abbia integrato il numero di Sindaci tratti dalle liste, eleggendo i Sindaci mancanti, essa nomina, tra tutti i Sindaci effettivi eletti, il Presidente del Collegio sindacale, ove esso non risulti eletto in applicazione del comma 2.2 o del comma 3.
5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.7 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 31 comma 5.

Articolo 33

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.
4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
- 4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati non eletti indicati in entrambe le sezioni della lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di

incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve avere cura di garantire la presenza nel Collegio di almeno un componente iscritto nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, nominando un sostituto che presenti tale requisito, ove ciò sia necessario. L'Assemblea deve avere altresì cura di garantire il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, nominando un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 34

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 35

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale e uno o più Vice-Direttori generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Tali soggetti, ove nominati, compongono la Direzione Generale.
2. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni e i poteri di ciascun componente la Direzione generale, in linea con l'assetto dei poteri delegati tempo per tempo vigente.
3. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità dal medesimo stabilita, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 36

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 37

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 38

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale, ove nominato, ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferiti al medesimo Direttore generale dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale, ove nominato, hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 39

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 40

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 41

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 42

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi
dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro

Imprese di Modena

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 dicembre 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

